


Il Preposto, Compiti e Responsabilità in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro - D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico)

Avv. Rolando Dubini
Foro di Milano, cassazionista

TESTO UNICO

**Salute e Sicurezza
nei luoghi di lavoro
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81
con annotazioni,
giurisprudenza
e schede operative**

Rolando Dubini
avvocato del Foro di Milano



Collana PREVENZIONE E PROTEZIONE

Il Testo Unico di Salute e Sicurezza sul Lavoro

Decreto Legislativo n. 81/2008 - Autore avv. Rolando Dubini - Kiker Edizioni

Il Testo Unico D.Lgs. n. 81/2008

Autore avv. Rolando Dubini, foro di Milano, cassazionista

corredato di apparato sanzionatorio, decreti collegati e prassi amministrativa, Leggi complementari, Repertorio di giurisprudenza e schede pratiche

Kiker edizioni 2022

1248 pagine

Con contributi dei colleghi Giorgio Carozzi, Luca Dozio, Angelo Forestieri, Anna Guardavilla (nelle schede pratiche).

Per acquistarlo

<https://www.kikeredizioni.it/shop/testo-unico-salute-e-sicurezza-nei-luoghi-di-lavoro-d-lgs-9-aprile-2008-n-81/>





Testo Unico di Salute e Sicurezza sul Lavoro

Decreto Legislativo n. 81/2008

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

(Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 -
Suppl. Ordinario n. 108)

Testo Unico di Salute e Sicurezza sul Lavoro

Decreto Legislativo n. 81/2008

Articolo 16 - Delega di funzioni

1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;

b) che il delegato possenga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.

e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.

Testo Unico di Salute e Sicurezza sul Lavoro

Decreto Legislativo n. 81/2008

Articolo 16 - Delega di funzioni

3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L'obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4.

3-bis. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.

Testo Unico di Salute e Sicurezza sul Lavoro

Decreto Legislativo n. 81/2008

Cassazione penale sez. IV, 29/01/2019, n.24908 In materia di infortuni sul lavoro, gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro possono essere delegati, con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al delegante, a condizione che il relativo atto di delega sia espresso, inequivoco e certo ed investa persona tecnicamente capace, dotata delle necessarie cognizioni tecniche e dei relativi poteri decisionali e di intervento, fermo restando, comunque, l'obbligo, per il datore di lavoro, di vigilare e di controllare che il delegato usi correttamente la delega, secondo quanto la legge prescrive. (Fattispecie, relativa al decesso di un lavoratore durante l'operazione di svuotamento di una concimaia, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza di condanna per omicidio colposo del presidente di una società concessionaria di malghe, la quale aveva affidato la malga in gestione diretta a un singolo socio, mediante un atto privo di specifica regolamentazione e di redistribuzione dei diversi obblighi gravanti sul concessionario e, quindi, non idoneo a delegare i poteri di controllo in capo al socio).



**Individuazione
(nomina, incarico, comunicazione dei
compiti ecc.)
del preposto o dei preposti**

Cassazione penale: Incombe sul datore di lavoro il compito di vigilare, anche mediante la nomina di un preposto

1. Cassazione penale sez. IV, Sez. 4, 15/01/2020 e Sez. IV, 14/03/2018 n. 26294 e Sez. 4, 28 marzo 2022, n. 11030 **Incombe sul datore di lavoro il compito di vigilare, anche mediante la nomina di un preposto, sulle modalità di svolgimento del lavoro in modo da garantire la corretta osservanza delle disposizioni atte a prevenire infortuni sul lavoro, ...**

Cassazione penale: Incombe sul datore di lavoro il compito di vigilare, anche mediante la nomina di un preposto

Cassazione penale sez. IV, Sez. 4, 15/01/2020 e Sez. IV, 14/03/2018 n. 26294 e Sez. 4, 28 marzo 2022, n. 11030 ... **in quanto il datore di lavoro deve vigilare per impedire l'instaurazione di prassi contra legem foriere di pericoli per i lavoratori**, con la conseguenza che, in caso di infortunio del dipendente, la condotta del datore di lavoro che abbia omesso ogni forma di sorveglianza circa la pericolosa prassi operativa instauratasi, integra il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche.

Cassazione penale: Incombe sul datore di lavoro il compito di vigilare, anche mediante la nomina di un preposto

Cassazione Penale, Sez. 4, 28 marzo 2022, n. 11030 -

... emerge la responsabilità del datore di lavoro, in quanto non aveva vigilato e non aveva previsto la presenza sul posto di un preposto o, quantomeno, di un caposquadra, che impedisse modifiche imprudenti al cantiere destinate a compromettere la sicurezza dei lavoratori, come poi effettivamente è accaduto tramite lo smontaggio di alcuni pezzi del ponteggio.



Decreto Legislativo n. 81/2008 -La ripartizione dei compiti prevenzionistici e protezionistici nel luogo di lavoro e le conseguenze dal punto di vista del diritto penale.

La ripartizione dei compiti prevenzionistici e protezionistici nel luogo di lavoro dal punto di vista del diritto penale: posizioni di garanzia che il datore di lavoro deve definire a priori per gestire adeguatamente la prevenzione e la protezione dei lavoratori dai rischi durante il lavoro.

La ripartizione dei compiti prevenzionistici e protezionistici nel luogo di lavoro dal punto di vista del diritto penale

La ripartizione dei compiti prevenzionistici e protezionistici nel luogo di lavoro prevista dal Legislatore è così articolata:

- parte dall'obbligo del datore di lavoro c.d. "naturale" o di soggetto idoneo e validamente delegato, il c.d. "delegato del datore di lavoro", di predisporre mezzi e strutture che siano sicuri e rispondenti ai requisiti preventivi e protettivi, tecnici e igienici, previsti dalla legge: ***“ai sensi dell’art. 2087 c.c., il datore di lavoro è tenuto ad adottare le misure necessarie per tutelare l’integrità fisica e morale dei lavoratori, rispettando non solo le specifiche norme prescritte dall’ordinamento in relazione al tipo specifico di attività imprenditoriale e lavorativa, ma anche quelle che si rivelino necessarie in base alla particolarità del lavoro, all’esperienza e alla tecnica. La previsione dell’obbligo contrattuale di sicurezza comporta che al lavoratore è sufficiente provare il danno e il nesso causale, spettando all’imprenditore provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno”*** (Cass. pen. 17.11.93, n.11351)];

La ripartizione dei compiti prevenzionistici e protezionistici nel luogo di lavoro dal punto di vista del diritto penale

- prosegue attribuendo ai dirigenti (ove presenti) l'onere di organizzare in modo adeguato e sicuro l'utilizzo delle strutture e i mezzi messi a disposizione dal datore di lavoro [anche a prescindere da eventuali, ma non strettamente necessari, poteri di spesa: “in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, (i dirigenti) non si sostituiscono, di regola, alle mansioni dell'imprenditore, del quale condividono, secondo le loro reali incombenze, oneri e responsabilità in materia di sicurezza del lavoro; salvo che, da parte del titolare dell'impresa, sia avvenuta, non soltanto la nomina nel suddetto ruolo (di dirigente) di persona qualificata e capace, ma anche il trasferimento alla stessa di tutti i compiti di natura tecnica, con le più ampie facoltà di iniziativa e di organizzazione anche in materia di prevenzione degli infortuni, con il conseguente esonero, in caso di incidente, da responsabilità penale del datore di lavoro” (Cass. Pen., sez. IV, 29-03-1989 n. 4432, Fadda)];

La ripartizione dei compiti prevenzionistici e protezionistici nel luogo di lavoro dal punto di vista del diritto penale

- giunge all'anello finale della catena gerarchica, ovvero alle figure dei preposti (CAPI=capireparto, capituono, assistenti di linea, capi ufficio, supervisors, capomacchina, coordinatore, responsabile, ecc., tutte le figure dotate di una reale supremazia su altri lavoratori) ai quali la legge attribuisce l'obbligo di vigilare sulla corretta osservanza da parte dei lavoratori delle misure e procedure di sicurezza predisposte dai vertici aziendali (e riferire ad essi sulle carenze delle misure di prevenzione riscontrate nei luoghi di lavoro): il preposto, *“privo del potere o dovere di predisporre mezzi e strutture, svolge compiti di controllo e sorveglianza, con corrispettivi poteri organizzativi e disciplinari”* ...

La ripartizione dei compiti prevenzionistici e protezionistici nel luogo di lavoro dal punto di vista del diritto penale

-- ed *“è responsabile, tra l’altro,*

- dell’attuazione delle misure di sicurezza decise dal datore di lavoro ed organizzate dai dirigenti per il concreto svolgimento dell’attività;

- rende edotti i lavoratori dei rischi cui sono soggetti; vigila sull’uso dei dispositivi di sicurezza individuali;

- verifica se, nelle fasi di produzione, si presentino rischi imprevisti e prende le opportune cautele;

- deve attuare il piano di manutenzione delle macchine e predisporre verifiche e controlli sulle stesse per garantirne la perfetta efficienza”, e dunque “... grava sul preposto, nell’alveo del suo compito fondamentale di vigilare sull’attuazione delle misure di sicurezza, l’obbligo di verificare la conformità dei macchinari alle prescrizioni di legge e di impedire l’utilizzazione di quelli che, per qualsiasi causa (inidoneità sopravvenuta od originaria), siano pericolosi per l’incolumità del lavoratore che li manovra” (Cass. penale sez. III n.1142 del 27.1.99);

La ripartizione dei compiti prevenzionistici e protezionistici nel luogo di lavoro dal punto di vista del diritto penale

- infine coinvolge in maniera diretta e penalmente sanzionata gli stessi lavoratori che sono direttamente responsabili della sicurezza propria e delle altre persone presenti sul luogo di lavoro conformemente alla formazione, alle istruzioni e ai mezzi loro forniti dal datore di lavoro: ad essi *“non è riconosciuta alcuna autonomia decisionale o iniziativa personale in ordine alla prevenzione infortuni, ma solo il compito di attenersi fedelmente alle istruzioni e alle direttive che gli provengono dai soggetti indicati”* dalla legge vigente, ovvero oggi l'articolo 20 comma 2 lett. b del D.Lgs. n. 81/2008 (Cass. pen. sez. VI, 23.1.79, Morana).

Il Datore di lavoro, i Dirigenti e i Preposti: la ripartizione degli oneri prevenzionistici all'interno della gerarchia aziendale

Avv. Rolando Dubini



ATTRIBUZIONE E COMPETENZE (ART. 2 LETT. B), D), E) D. LGS. N. 81/2008



LE FASI DI ESECUZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

1. Individuare e registrare i pericoli
2. Valutare i pericoli e determinare il livello di rischio
3. Individuare le misure di prevenzione e protezione
4. Attuare le misure individuate
5. Monitoraggio e revisione



D.Lgs. n. 81/2008 Articolo 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

Articolo 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento [di valutazione dei rischi] di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41.

D.Lgs. n. 81/2008 Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi

Art. 28 - 2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione ... deve ... contenere: ...

b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a); ...

d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere **assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;**

D.Lgs. n. 81/2008 Articolo 28 e 55 - Oggetto della valutazione dei rischi

Sanzioni Penali per il datore di lavoro

- [Art. 28, co. 2, lett. b\)](#), ... o d): **ammenda da 2.457,02 a 4.914,03 euro** se adotta il documento di cui all'[Art. 17, co. 1, lett. a\)](#) in assenza degli elementi di cui ai predetti commi [[Art. 55, co. 3](#)]



Verbale 2022 Ispettorato Territoriale del Lavoro

Richiesta di documenti con richiesta di nomina del preposto

Viene richiesta la seguente documentazione da far pervenire entro [redacted] in formato pdf da inoltrare

Verballi ispettivi notificati alla ditta negli ultimi cinque anni da parte degli Organi di vigilanza;

Protocollo Sanitario redatto dal Medico Competente;

Nomine Rsp, Rls, Preposto con Attestati di Formazione e Relativi Aggiornamenti e degli addetti al Primo soccorso e all'antincendio in forza presso [redacted] siti operative site in [redacted]

Attestati di formazione e attestati di idoneità sanitaria alla mansione [redacted]

Riscontro avvenuta formazione sul rispetto del "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" e delle linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche e produttive – Conferenza Stato Regioni" con informazione sulle disposizioni anticontagio COVID-19 e sul corretto utilizzo dei DPI per prevenire la diffusione del "Coronavirus" SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e sulle eventuali specifiche procedure tecniche ed organizzative attuate (Relativamente ai lavoratori in forza presso le [redacted])

Eventuali Deleghe statutarie in materia di sicurezza; Estremi dell'ultimo Durc richiesto ed ottenuto; Visura camerale aggiornata

Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'articolo 14 del D. Lgs. n. 81/2008

Verbale dell'ultima riunione periodica

Verbale 2022 Ispettorato Territoriale del Lavoro
Richiesta di documenti con richiesta di nomina del preposto

X	Protocollo Sanitario redatto dal Medico C
X	Nomine Rspg, Rls, Preposto con Attestat





D.Lgs. n. 81/2008 art. 2 comma 1
Definizioni - Preposto

e) **«preposto»:** persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

D.Lgs. n. 81/2008 art. 2 comma 1

Definizioni - Preposto

In via preliminare è necessaria una lettura attenta e rigorosa del dato normativo per poter individuare in modo chiaro in che modo il legislatore caratterizzi la figura del preposto come **portatore di una posizione di garanzia prevenzionistica originaria, autonoma, indipendente e fondamentale, che incarna la funzione del essenziale del controllo e della vigilanza.**

D.Lgs. n. 81/2008 art. 2 comma 1
Definizioni - Preposto

«I poteri ed i doveri dei preposti si collocano ad un livello radicalmente diverso da quello dei poteri dei soggetti in posizione apicale nell'azienda e sono, in un certo senso, subordinati e limitati dal settore e dal luogo in cui esercitano le loro attività».
(Cassazione Penale, sez. IV, 12.12.2007, n. 3483)

Identificazione del preposto

L'identificazione caporeparto = capo = preposto (sempre):

"il capo-reparto è, quale preposto, personalmente tenuto a fare adottare ai dipendenti i necessari mezzi di protezione individuale adeguati al tipo di lavoro che devono compiere, svolgendo a tal fine specifica attività di vigilanza e controllo; altrimenti, in caso di insorgenza di rischi all'integrità fisica dei lavoratori, devono segnalare al datore di lavoro la carenza o inadeguatezza del mezzo di protezione individuale dato in uso ai dipendenti.

[Cassazione Penale, Sez. 4, 11 marzo 2008, n. 10812].

NUOVE E RILEVANTI MODIFICHE D. LGS. 81/08

UILTEC
TESSILE ENERGIA CHIMICA

Il Datore di Lavoro deve individuare il Preposto o i Preposti per la vigilanza. La Contrattazione collettiva può stabilire emolumento

Il Preposto sospende le attività in caso di persistenza inosservanza o per deficienza di mezzi e attrezzature, ne informa i superiori

Il Preposto non subisce pregiudizio a causa dello svolgimento della propria attività

PREPOSTO



Nelle attività in regime di Appalto o Subappalto bisogna espressamente indicare il personale che svolge le funzioni di Preposto

Il Preposto interviene per modificare i comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni aziendali

La Formazione dei Preposti deve essere svolta interamente in presenza e ripetuta con cadenza biennale

Articolo 18 – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

D.Lgs. n. 81/2008 art. 18 obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti

Articolo 18 – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro ... e i dirigenti ... devono:

a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.

b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

**D.Lgs. n. 81/2008 art. 18 obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti.
individuazione espressa del preposto (NOVITÀ Introdotta dalla Legge 215/2021)**

Articolo 18 – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro ... e i dirigenti ... devono:

b-bis) individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività;

D.Lgs. n. 81/2008 art. 18 obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti
Omessa individuazione del preposto

Sanzioni Penali

Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

- **Art. 18, co. 1, lett. a), *b-bis*), d) e z) prima parte: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro [Art. 55, co. 5, lett. d)]**

modificato dalla Legge n. 215, conversione del Decreto-Legge n. 146

Verbale n. 561/23

del 31/08/2023

VERBALE DI ISPEZIONE

in materia di igiene e sicurezza del lavoro
ex art. 21 L. 833/78, D.P.R. 520/55 e DLgs 758/94

Alla ditta	/
con operativa in	Via
con sede legale	
Datore di Lavoro Rappresentante dell'Impresa	

Persone presenti all'accertamenti del 31/08/2023	
Nominativo	in qualità di
	tura

Nell'ambito dell'accertamento congiunto con il personale militare dei NAS di Alessandria, il personale commissione di vigilanza ASL AL, il personale Ispettorato del Lavoro, il personale CSP di Novi Ligure, il personale SIAN ASL AL, proseguita con l'acquisizione della documentazione richiesta a mezzo PEC, la sottoscritta Arch. F. e TDP M. e TDP M. nominato ausiliario di PG addetti al S. e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro della ASL AL hanno riscontrato le seguenti inosservanze in materia di igiene e sicurezza del lavoro:

1. A seguito della documentazione pervenuta a mezzo PEC allo scrivente servizio riguardo l'organigramma aziendale, non risulta individuato il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza con i compiti secondo quanto indicato all'art. 19 del D. Lgs. 81/08. Pertanto risulta violato l'**art. 18 comma 1 lettera b-bis) del D.**

Lgs. 81/08.

(La violazione di tale articolo di legge è sanzionata dall'art. 55 comma 5 lettera c) del D.Lgs 81/08 che prevede la pena dell'arresto da 2 mesi a 4 mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro (così

come modificata dalla Legge 145/2018). Per tale violazione è possibile applicare la procedura di estinzione del reato a norma del capo II del D.Lvo 758/94).

Visto l'art. 20 del D.Lvo 19/12/94 n. 758, allo scopo di eliminare le contravvenzioni accertate ed impedirne le ulteriori conseguenze, i sottoscritti, nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 55 del Codice di Procedura Penale impartiscono **le seguenti prescrizioni** per i rispettivi punti:

1. Il Datore di Lavoro deve individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'art 19 del D. Lgs. 81/08 e deve provvedere alla sua informazione e formazione in base all'art. 36 e 37 del D. Lgs. 81/08.

In base all'art.20 comma 1 del D.L.vo 758/94 si **PRESCRIVE** di provvedere agli interventi necessari per eliminare le irregolarità riscontrate nel più breve tempo possibile e comunque non oltre i tempi tecnici di seguito indicati (i quali decorrono dalla data di notifica del presente verbale):

- **giorni sessanta (60) per il punto n. 1**

Dell'avvenuto adempimento delle prescrizioni il contravventore dovrà dare comunicazione scritta allo scrivente Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro anche a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo asla@pec.aslal.it.

In riferimento all'elenco delle contravvenzioni riscontrate, il contravventore alle suindicate norme di legge è di seguito individuato:

Cognome Nome	Nato a/il	Residente e domicilio	In qualità di
		domiciliato per la carica presso la sede legale in Via	Datore di Lavoro



**Il nuovo obbligo del datore di lavoro
di individuare il preposto
per migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro
e contrastare la cattiva prassi che porta al
preposto di fatto**

Relazione Intermedia del 20 aprile 2022 della Commissione Parlamentare di Inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia

La Relazione Intermedia del 20 aprile 2022 della Commissione Parlamentare di Inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati dedica un paragrafo a quello che definisce esplicitamente **“il nuovo obbligo del datore di lavoro di individuare i preposti”**, anche per contrastare la cattiva prassi di non nominarli (c.d. preposto di fatto).

Relazione Intermedia del 20 aprile 2022 della Commissione Parlamentare di Inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia

Al punto 5 (dedicato a “L’importanza del sistema dei controlli interni: la figura del preposto per la prevenzione e protezione dei lavoratori”), la Commissione Parlamentare precisa che “la presente parte della relazione è incentrata sulle modifiche normative di riforma introdotte agli articoli 18 e 19 del D.Lgs 81/08 (Art.18 comma 1, lettera b-bis e Art.19 comma 1, lettera a) con il Decreto Legge 21 ottobre 2021 n° 146 e successiva Legge di conversione 17 dicembre 2021 n° 215).”

Relazione Intermedia del 20 aprile 2022 della Commissione Parlamentare di Inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia

Sottolinea che **“tutte le modifiche normative introdotte con i suddetti atti legislativi sono state sollecitate dalla Commissione parlamentare d’inchiesta e si inseriscono nel principale obiettivo di riduzione degli infortuni e delle malattie professionali, attraverso la normazione e l’elaborazione di migliori prassi organizzative in materia di informazione, formazione, assistenza e vigilanza sia interna alle aziende, sia amministrativa da parte degli Enti ispettivi esterni”** (Relazione Intermedia 20 aprile 2022, pp.70 e ss. Fonte: Senato della Repubblica).

Relazione Intermedia del 20 aprile 2022 della Commissione Parlamentare di Inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia

Il che chiarisce una volta per tutte che “l’obbligo penalmente rilevante di individuare il preposto o i preposti si evidenzia come una novità assoluta rispetto a tutta la precedente normativa di sicurezza sul lavoro. Infatti, tutte le precedenti regolamentazioni, in materia, pur ponendo in capo al preposto obblighi di sovrintendenza e vigilanza, non prevedevano, comunque, anche l’obbligo in capo al datore di lavoro di individuare espressamente la figura o le figure dei preposti.”

Relazione Intermedia del 20 aprile 2022 della Commissione Parlamentare di Inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia

La Commissione Parlamentare sottolinea che **“il nuovo obbligo di individuazione del preposto o dei preposti”** introdotto dalla legge di riforma, sopra citato, **potrà condurre, almeno per le motivazioni suddette, alla fine della diffusissima prassi aziendale organizzativa, portata avanti negli ultimi 30 anni, di non individuare formalmente il preposto o i preposti, ma nella migliore delle ipotesi di limitarsi semplicemente a formarli secondo i dettami del art. 37 del D.Lgs 81/08.”**

Relazione Intermedia del 20 aprile 2022 della Commissione Parlamentare di Inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia

La Commissione sottolinea che “tale prassi organizzativa aziendale si è tradotta, negli anni, nella copiosa giurisprudenza di merito e di legittimità che ha molto spesso inserito nel novero dei condannati per i delitti di omicidio o lesioni personali colpose, in materia di sicurezza sul lavoro, i cosiddetti “preposti di fatto””.

Relazione Intermedia del 20 aprile 2022 della Commissione Parlamentare di Inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia

La Relazione ricorda che “la figura del “preposto di fatto” deve essere fatta risalire ad un orientamento costante e consolidato della Corte di Cassazione di applicazione del “principio dell’effettività”. Secondo questo principio giurisprudenziale, che trova particolare applicazione alle cosiddette norme di ordine pubblico, che riguardano beni costituzionalmente garantiti, come ad esempio la tutela dell’integrità psico-fisica dei lavoratori, in mancanza di investiture formali dei preposti per la sicurezza, si deve fare riferimento alle funzioni di preposto nella sostanza svolte a fini produttivi.”

Relazione Intermedia del 20 aprile 2022 della Commissione Parlamentare di Inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia

La Commissione d'Inchiesta osserva che “è agevole notare che l'orientamento diffusissimo e consolidato in giurisprudenza dell'attribuzione “ai preposti di fatto” di responsabilità penali, per danni da lavoro e per omessa vigilanza, sia dipeso proprio dalla assenza di un obbligo di nomina formale dei preposti per la sicurezza, pur in concomitante presenza di preposti che sovrintendevano alle attività produttive.”

Relazione Intermedia del 20 aprile 2022 della Commissione Parlamentare di Inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia

Dunque “la contraddizione organizzativa di preposti che vigilano per la produzione ma non anche per la sicurezza, dovuta alla mancanza di un obbligo di legge di nomina, da un lato ha sicuramente indebolito l’attività di vigilanza e sovrintendenza per la sicurezza e, dall’altro, ha esposto penalmente i preposti di fatto a causa della loro scarsa consapevolezza di dover effettuare la vigilanza anche sulla sicurezza oltre che sulla qualità e sui risultati produttivi.”

Relazione Intermedia del 20 aprile 2022 della Commissione Parlamentare di Inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia

Secondo la Relazione della Commissione Parlamentare, “pertanto, a seguito della recente riforma operata dalla Legge 215 del 2021, che ha introdotto l’obbligo di individuazione dei preposti, verrà con ogni probabilità dismessa progressivamente la prassi aziendale organizzativa di lasciare la vigilanza in mano a preposti di fatto poco consapevoli, con prevedibili miglioramenti della performance delle attività di vigilanza svolte all’interno delle aziende e, quindi, della conseguente ed auspicabile diminuzione del numero e della gravità degli infortuni.”

Relazione Intermedia del 20 aprile 2022 della Commissione Parlamentare di Inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia

Secondo la Commissione d'Inchiesta, “in conclusione, va detto che la rilevanza anche in sede penale contravvenzionale del citato obbligo di individuazione del preposto o dei preposti, rende opportuno che tale individuazione debba avvenire con un atto scritto, che rimanga quindi tracciato, non foss'altro a fini probatori dell'avvenuto adempimento dell'obbligo da parte del datore di lavoro o del dirigente. ...

Relazione Intermedia del 20 aprile 2022 della Commissione Parlamentare di Inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia

“infatti, nell’ipotesi in cui nell’ambito di una vicenda processuale relativa a danni da lavoro dovesse essere rilevata, tra le altre cause, anche quella di una mancata attività di vigilanza, in assenza di un atto tracciato di individuazione formale del preposto, sarebbe altamente probabile far risalire a carico dei dirigenti o del datore di lavoro sia l’attribuzione della responsabilità contravvenzionale per la mancata nomina del preposto, sia l’attribuzione della responsabilità per il conseguente delitto di lesioni o di omicidio colposo di cui agli artt. 589 e 590 del Codice Penale.”

Fonte https://amblav.it/wp-content/uploads/2021/12/SenatoDoc_XXII-bis_n9.pdf

Relazione Finale del 26 luglio 2022 della Commissione Parlamentare di Inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia

La Relazione chiarisce che **“mentre le prime due funzioni descritte, tipicamente svolte dai datori di lavoro e dai dirigenti, si distinguono dalle funzioni tipiche dei preposti, per essere connotate da autonomia decisionale, le attività di vigilanza di questi ultimi si caratterizzano per la mancanza dell’autonomia decisionale, poiché essi devono esclusivamente vigilare sul rispetto delle disposizioni autonomamente impartite da datori di lavoro e dirigenti.**”

Al contrario, le tre figure sopra descritte sono accomunate dall’essere tutte posizioni funzionali che operano nell’ambito di poteri di sovraordinazione gerarchica rispetto ai lavoratori.”

Relazione Finale del 26 luglio 2022 della Commissione Parlamentare di Inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia

Con riferimento a questo nuovo testo della lettera a) dell'art.19 D.Lgs.81/08, la Relazione della Commissione d'Inchiesta sottolinea che **“le grandi novità rispetto al vecchio testo consistono nell'aver introdotto, tra gli obblighi di vigilanza e di sorveglianza, l'intervento diretto del preposto sul lavoratore per fargli «modificare il comportamento non conforme, fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza» e «l'interruzione» da parte del preposto «dell'attività del lavoratore, in caso di mancata attuazione delle disposizioni a lui impartite o di persistenza della inosservanza».”**

Relazione Finale del 26 luglio 2022 della Commissione Parlamentare di Inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia

Secondo la Commissione del Senato, la lettera f-bis) aggiunta all'articolo 19 del D.Lgs.81/08 dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215 **“richiede al preposto da un lato un comportamento proattivo e se necessario interruttivo con riferimento alle «deficienze dei mezzi e delle attrezzature e di ogni condizione di pericolo», e dall'altro di adempiere all'obbligo aggiuntivo di «segnalare tempestivamente al datore di lavoro e dirigente le non conformità rilevate» ai fini di un loro intervento risolutivo.”**

Relazione Finale del 26 luglio 2022 della Commissione Parlamentare di Inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia

E - prosegue la Relazione sul punto - “ovviamente, sia le non conformità comportamentali rilevate, sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature devono essere state oggetto della formazione specifica ricevuta dal preposto (articolo 1, lettera g).”

Relazione Finale del 26 luglio 2022 della Commissione Parlamentare di Inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia

Fatte tali premesse, a questo punto la Commissione d'Inchiesta precisa che “la riforma introdotta dalla legge n. 215 del 2021, che **ha modificato il tipo di intervento richiesto dal legislatore al preposto nel caso che rilevi delle non conformità comportamentali dei lavoratori o non conformità di ambienti, macchine e attrezzature**, non ha però modificato gli aspetti generali dell'istituto della vigilanza sotto il profilo organizzativo.”

In tal senso, “infatti, la riforma non ha innovato le regole in ordine al numero dei preposti che devono essere individuati dai datori di lavoro o dai dirigenti, né ha modificato la natura della vigilanza in ordine ai tempi da dedicare alle attività di controllo.”

Relazione Finale del 26 luglio 2022 della Commissione Parlamentare di Inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia

La Relazione specifica che “nel primo caso, con riferimento al numero dei preposti da individuare, la materia continua ad essere completamente demandata alle scelte gestionali ed organizzative dei datori di lavoro e dei dirigenti, i quali potranno ampliare o diminuire il numero dei preposti sia sulla base della pericolosità delle lavorazioni da effettuare, pericolosità che deve essere ricavata dai documenti di valutazione dei rischi sia sulla base della concreta organizzazione di tale attività.”

Relazione Finale del 26 luglio 2022 della Commissione Parlamentare di Inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia

Secondo la Commissione del Senato, per quanto concerne poi i “tempi da dedicare alle attività di controllo e, quindi, anche in ordine alla frequenza dei controlli da effettuare, **la materia è demandata alle scelte gestionali ed organizzative dei datori di lavoro e dirigenti i quali, come nel primo caso, dovranno decidere tenendo conto della pericolosità delle lavorazioni da controllare.**”

Relazione Finale del 26 luglio 2022 della Commissione Parlamentare di Inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia

“A conferma dei su esposti principi, si segnala una importante pronuncia della Corte di cassazione che ha stabilito che **«il compito del preposto non è quello di sorvegliare a vista ed ininterrottamente da vicino il lavoratore, ma di assicurarsi personalmente che questi esegua le disposizioni di sicurezza impartite ed utilizzi gli strumenti di protezione prescritti. Ciò il preposto può farlo anche allontanandosi dal luogo dove si trova il lavoratore, dedicandosi ad altri compiti di sorveglianza e di lavoro, purché quando effettua il controllo si assicuri in modo efficace (senza tollerare non conformità) personalmente e senza intermediazione di altri dell’osservanza degli ordini impartiti»** (Cass. Pen. Sez IV, 12 gennaio 1988, n. 108, CED 177370, Grotti.)”

Relazione Finale del 26 luglio 2022 della Commissione Parlamentare di Inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia

A parere della Commissione d'Inchiesta, “pertanto, si può concludere su questo punto riaffermando che orol’obbligo di vigilanza non consiste in un obbligo di presenza continuativa di un preposto per ogni attività di lavoro.

Relazione Finale del 26 luglio 2022 della Commissione Parlamentare di Inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia

Questo principio viene confermato in maniera inequivocabile anche per il fatto che **quando la presenza di un preposto deve essere continuativa rispetto ad una attività di lavoro tale presenza continuativa viene espressamente prevista dalla legge, come nel caso di lavori di montaggio e smontaggio di opere provvisionali che a norma dell'articolo 123 del decreto legislativo n. 81 del 2008 «[il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali] devono essere eseguiti sotto alla diretta sorveglianza di un preposto ai lavori».**

Relazione Finale del 26 luglio 2022 della Commissione Parlamentare di Inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia

Inoltre - precisa la Relazione su questo tema - “la presenza continuativa di un preposto ai lavori delle ditte appaltatrici viene anche richiesta nel caso di lavori svolti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti (decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2011, n.177).”

Relazione Finale del 26 luglio 2022 della Commissione Parlamentare di Inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia

“Rimane, in ogni caso, confermato che un lavoratore non può essere il preposto di sé stesso, per cui, nel caso di una impresa con un solo lavoratore il ruolo di preposto dovrà essere svolto dal suo datore di lavoro.”

Relazione Finale del 26 luglio 2022 della Commissione Parlamentare di Inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia

E, a seguire, la Relazione della Commissione d'Inchiesta precisa che, **“anche nel caso di un lavoratore o più lavoratori che normalmente vengano inviati ad effettuare lavori fuori sede senza un preposto, il datore di lavoro o i dirigenti dovranno organizzare un sistema di vigilanza random a cura di un preposto itinerante, in mancanza del quale l'obbligo di vigilanza di cui all'articolo 19, che è un obbligo irrinunciabile, ricadrà sui dirigenti o sullo stesso datore di lavoro.”**

Relazione Finale del 26 luglio 2022 della Commissione Parlamentare di Inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia

Ai sensi dell'art.18 D.Lgs.81/08 "il datore di lavoro può assolvere all'obbligo di vigilare sull'osservanza delle misure di prevenzione adottate attraverso la preposizione di soggetti a ciò deputati e la previsione di procedure che assicurino la conoscenza da parte sua delle attività lavorative effettivamente compiute e delle loro concrete modalità esecutive, in modo da garantire la persistente efficacia delle misure di prevenzione scelte a seguito della valutazione dei rischi (Sez.4, n.14915 del 19/02/2019, Arrigoni, Rv.275577)." (Cassazione Penale, Sez.IV, 17 gennaio 2020 n.1683).

Relazione Finale del 26 luglio 2022 della Commissione Parlamentare di Inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia

Con riferimento all'obbligo di vigilanza gravante sul datore di lavoro e sul dirigente, la Cassazione precisa che, “quanto alle concrete modalità di adempimento dell'obbligo di vigilanza esse non potranno essere quelle stesse riferibili al preposto ma avranno un contenuto essenzialmente procedurale, tanto più complesso quanto più elevata è la complessità dell'organizzazione aziendale (e viceversa).” (Cassazione Penale, Sez.IV, 4 aprile 2019 n.14915.)

PILLOLE DI SICUREZZA

PuntoSicuro

Obblighi di sicurezza connessi ai contratti d'appalto

Il datore di lavoro committente
Verifica l'idoneità tecnico professionale
Elabora il DUVRI
Valuta i costi della sicurezza

Il datore di lavoro delle imprese affidatarie
Coopera all'attuazione delle misure di protezione
Coordina gli interventi di prevenzione dei rischi



D.Lgs. n. 81/2008 art. 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

Contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

Indicazione espressa al datore di lavoro committente del personale che svolge la funzione di preposto.

D.Lgs. n. 81/2008 art. 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo: a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione.

D.Lgs. n. 81/2008 art. 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

1. ... Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

- 1. acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;***
- 2. acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445; b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.***

Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

8-bis. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto.


Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

Sanzioni

- ***8-bis: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro [Art. 55, co. 5, lett. d)]***



Le novità del decreto 81: l'individuazione del preposto o dei preposti



Autore: [Rolando Dubini](#)

Categoria: [Preposti](#)

23/02/2022



Quali sono le novità sul ruolo del preposto introdotte dal DL 146/2021 come convertito con Legge 215/2021? La prima parte di un contributo dell'avvocato Rolando Dubini sull'individuazione del preposto o dei preposti.

**Individuazione e nomina del preposto (a priori)
ai sensi degli artt. 18 e 19 D Lgs. n. 81/2008: avv. Rolando Dubini**

L'azienda individua il preposto con un suo atto interno che può chiamare come vuole, nomina (come hanno fatto in passato moltissime aziende), atto di individuazione, incarico, comunicazione del ruolo di preposto ecc. Il lavoratore deve firmarlo per accettazione (o presa visione in caso di comunicazione).

**L'individuazione obbligatoria e formalizzata del preposto
Rolando Dubini, avvocato del Foro di Milano, cassazionista**

L'individuazione del preposto di cui all'articolo 18 del DLgs 81/2008 è formalmente identica alla indicazione espressa del preposto di cui all'articolo 26.

Ovvero deve essere esplicita e scritta. La legge lascia libertà di forma all'azienda su come individuare/nominare il preposto, cosa peraltro che moltissime aziende fanno da DECENNI senza alcun problema.

**MODELLO di Comunicazione dei compiti e degli obblighi
che la Legge prevede a carico del preposto per Salute e Sicurezza sul Lavoro**

Individuazione del Preposto - Comunicazione dei compiti e degli obblighi che la legge prevede a carico del preposto ai fini della salute e sicurezza sul lavoro - Compiti obbligatori di vigilanza e collaborazione in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro



**MODELLO di Comunicazione dei compiti e degli obblighi
che la Legge prevede a carico del preposto per Salute e Sicurezza sul Lavoro**

(Raccomandata a mano/pec)

Egr. Sig. Tizio Caio in quanto _____ (indicare esattamente la mansione aziendale, tipo caporeparto forgia, caposala cardiologia, capo ufficio del personale, responsabile di laboratorio ecc.)

Indirizzo

OGGETTO: Individuazione del Preposto - Comunicazione dei compiti e degli obblighi che la legge prevede a carico del ... [VEDI sopra "IN QUANTO ..."], qualificato dal Testo Unico di Sicurezza sul lavoro come preposto ai fini della salute e sicurezza sul lavoro - Compiti obbligatori di vigilanza e collaborazione in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro (art. 19 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, detto TUSL, e altre norme vigenti).

MODELLO di Comunicazione dei compiti e degli obblighi che la Legge prevede a carico del preposto per Salute e Sicurezza sul Lavoro

Con la presente codesta Azienda Le comunica che l'articolo 2 comma 1 lettera e) del TUSL definisce e identifica come «preposto» (ai fini della Salute e Sicurezza su Lavoro) in azienda ogni “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.

Le mansioni da Lei svolte in questa azienda coincidono esattamente con le funzioni di preposto dettagliatamente definite dagli artt. 2 c.1 ... CONTINUA



L'individuazione del preposto in sede penale (a posteriori): la supremazia su altri lavoratori

L'individuazione del preposto

La individuazione dei destinatari delle norme antinfortunistiche **“va compiuta non tanto in relazione alla qualifica rivestita nell'ambito dell'organizzazione aziendale ed imprenditoriale quanto, soprattutto, con riferimento alle reali mansioni esercitate che importino le assunzioni di fatto delle responsabilità a quelle inerenti, la qualifica e le responsabilità del preposto non competono soltanto ai soggetti forniti di titoli professionali o di formali investiture, ma a chiunque si trovi in una posizione di supremazia, sia pure embrionale, tale da porlo in condizioni di dirigere l'attività lavorativa di altri operai soggetti ai suoi ordini; in sostanza preposto può essere chiunque, in una formazione per quanto piccola di lavoratori, espliciti le mansioni di caposquadra al di fuori della immediata direzione di altra persona a lui soprastante”** (Corte di Cassazione Penale, 6 luglio 1988 n° 7999, Chierici ed altro, in motivazione).

In questo caso il preposto svolge un compito che, definito genericamente dalla massima come “dirigere”, rappresenta un modo concreto di sovrintendere all'attività dei lavoratori

L'individuazione del preposto in sede penale (a posteriori)

L'individuazione del preposto

Dunque la Cassazione penale opera, per decidere chi “merita” la condanna per non aver esercitato il proprio potere impeditivo, in base al principio che **“l'individuazione dei destinatari degli obblighi di prevenzione dagli infortuni sul lavoro va compiuta caso per caso, con riferimento alla organizzazione dell'impresa e alle mansioni esercitate in concreto dai singoli”** (Cassazione sez. IV, n. 927 del 29.12.82): ,

L'individuazione del preposto in sede penale (a posteriori)

L'individuazione del preposto

Possiamo dunque affermare che **"in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, il preposto condivide con il datore di lavoro, ma con sfumature diverse secondo le sue reali mansioni, oneri e responsabilità soltanto gli obblighi di sorveglianza, per cui egli non è tenuto a predisporre i mezzi antinfortunistici, essendo questo un obbligo esclusivo del datore di lavoro, ma deve invece vigilare affinché gli ordini vengano regolarmente eseguiti. L'omissione di tale vigilanza costituisce colpa se sia derivato un sinistro dal mancato uso di tali cautele"** [Cassazione penale, sez. IV, 21 giugno 1988].

L'individuazione del preposto in sede penale (a posteriori)

L'individuazione del preposto

In particolare [il preposto è] un soggetto, alle dirette dipendenze del datore di lavoro, al quale è attribuita una funzione di controllo permanente (ma non necessariamente continuativo dal punto di vista della presenza fisica) e di sovrintendenza nello svolgimento della prestazione lavorativa.

L'individuazione del preposto in sede penale (a posteriori)

L'individuazione del preposto

La Cass. Pen. sez. IV, con sentenza del 25/1/1982 n. 745, ha ritenuto che **“i preposti non esauriscono il loro obbligo con l’impartire generiche disposizioni al personale sottostante, essendo essi tenuti a vigilare sulla concreta attuazione di tali disposizioni e a predisporre i mezzi che si rendano necessaria**

L'individuazione del preposto in sede penale (a posteriori)

L'individuazione del preposto nella giurisprudenza penale

Nel concetto di preposto è contenuta tutta l'elaborazione della giurisprudenza di legittimità: **“il preposto è, nella impresa, colui che ... sovrintende alle attività cui siano addetti i lavoratori subordinati anche con il compito - non esclusivo, ma sussidiario, spettando quel compito, anzitutto, al datore di lavoro e ai dirigenti - di pretendere dai lavoratori che si avvalgano delle misure di sicurezza fornite dall'imprenditore in conformità con le norme vigenti o, comunque, indispensabili a causa del tipo di lavorazione specifica e in relazione agli sviluppi delle nozioni tecniche”**.

L'individuazione del preposto in sede penale (a posteriori): sorveglianza ininterrotta o intermittente?

Dunque **“compito del preposto non è di sorvegliare ininterrottamente, senza soluzione di continuità, il lavoratore, tanto da doversi ritenere che il legislatore abbia richiesto l’impiego congiunto di due persone, cioè il lavoratore e il suo controllore; il preposto deve semplicemente assicurarsi in modo continuo ed efficace che il lavoratore segua le disposizioni di sicurezza impartite ed eventualmente utilizzi gli strumenti di protezione prescritti; egli deve effettuare direttamente, cioè personalmente e senza intermediazioni di altri, tale controllo; ciò non significa che il preposto non possa allontanarsi dal luogo nel quale opera il lavoratore, né dedicarsi anche ad altri compiti di sorveglianza o di lavoro”** (Cassazione Penale sez. IV, 5 novembre 1987, Grotti).



Obblighi del preposto:

rilevazione di

1) non conformità comportamentali,

2) deficienze di mezzi e attrezzature e s

3) situazioni di pericolo

e obbligo di interruzione attività del lavoratore

In caso di pericolo grave e immediato

Decreto Legislativo n. 81/2008
articolo 19 - Obblighi del Preposto penalmente sanzionati

Articolo 19 – Obblighi del preposto

1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione ...

D.Lgs. n. 81/2008 art. 19 - Obblighi del Preposto - Giurisprudenza

L'assiduità della presenza del preposto sui luoghi di lavoro

Cassazione Penale, Sez. IV, 15 dicembre 2015 n. 49361 *ha confermato l'assoluzione del capo squadra di una ditta di Costruzioni nonché preposto alla sicurezza in cantiere “nell'esecuzione dei lavori edili commissionati dalla Raffineria di G. s.p.a.”, al quale era stato contestato il reato di lesioni personali ai danni di un lavoratore “per aver disposto l'esecuzione di lavorazioni contrastanti con il permesso di lavoro rilasciato dal responsabile della ditta committente, e per aver omesso di informare il lavoratore infortunato della presenza di zolfo liquido all'interno di una vasca di contenimento in prossimità del quale il lavoratore si era trovato ad eseguire la propria prestazione, così propiziandone la caduta all'interno della vasca e le conseguenti gravi ustioni dallo stesso riportate.”*

L'assiduità della presenza del preposto sui luoghi di lavoro - Giurisprudenza

L'assiduità della presenza del preposto sui luoghi di lavoro

Cassazione Penale, Sez. IV, 15 dicembre 2015 n. 49361

E' interessante il punto della sentenza in cui la Cassazione sottolinea "l'impossibilità di radicare in capo all'imputato un obbligo di presenza costante e continua sui luoghi di lavoro [...], specie se riferiti a un comportamento, quale quello verosimilmente tenuto dalla persona offesa, del tutto estraneo alle quotidiani e abituali attività degli operai, avendo peraltro l'imputato in ogni caso comprovato il dato di una presenza comunque assidua sul cantiere, in coerenza a quanto confermato da altri testi escussi, oltre alla stessa persona offesa".

**L'individuazione del preposto in sede penale:
sorveglianza ininterrotta o intermittente?
Giurisprudenza**

Dunque **“compito del preposto non è di sorvegliare ininterrottamente, senza soluzione di continuità, il lavoratore, tanto da doversi ritenere che il legislatore abbia richiesto l'impiego congiunto di due persone, cioè il lavoratore e il suo controllore; il preposto deve semplicemente assicurarsi in modo continuo ed efficace che il lavoratore segua le disposizioni di sicurezza impartite ed eventualmente utilizzi gli strumenti di protezione prescritti; egli deve effettuare direttamente, cioè personalmente e senza intermediazioni di altri, tale controllo; ciò non significa che il preposto non possa allontanarsi dal luogo nel quale opera il lavoratore, né dedicarsi anche ad altri compiti di sorveglianza o di lavoro”** (Cassazione Penale sez. IV, 5 novembre 1987, Grotti).

Decreto Legislativo n. 81/2008
articolo 19 - Obblighi del Preposto penalmente sanzionati

Articolo 19 – Obblighi del preposto

1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

a) e, in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti.

Sorveglianza sulle prassi scorrette (comportamenti pericolosi) Giurisprudenza

Cassazione Penale n. 31863 del 18 luglio 2019

L'infortunio si verificava come segue. Nell'installare alcuni cartelli di segnalazione, attività comportante lavorazioni in quota, il lavoratore infortunato saliva su un muletto condotto da altro collega, perdeva l'equilibrio e cadeva a terra subendo lesioni al capo.

Le responsabilità degli imputati, entrambi preposti al lavoratore, “sarebbero state riconducibili al mancato esercizio della dovuta sorveglianza sulle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa del dipendente infortunato, in violazione dell'art. 19 d.lgs. 81/2008”. La condotta pertanto sarebbe consistita nel non avere accertato che la P.O. (persona offesa) “operasse nel rispetto della normativa antinfortunistica e che utilizzasse gli strumenti posti a sua disposizione dall'azienda”

Il preposto e il coordinamento degli appalti

Giurisprudenza

Il preposto e il coordinamento negli appalti

In Cassazione Penale, Sez. IV, 18 gennaio 2016 n. 1836 è stata contestata ad un datore di lavoro e ad un preposto la responsabilità per un infortunio nel quale ha perso la vita un operaio investito dal carico di una gru che si era ribaltata all'interno dell'area di cantiere in cui egli stava lavorando.

In particolare erano stati ravvisati “profili di colpa generica (negligenza, imprudenza ed imperizia) e specifica, in relazione all'art. 7 D.Lgs.n.626/94 [ora art. 26 D.Lgs.81/08, n.d.r.], in quanto il datore di lavoro non aveva promosso quell'azione di cooperazione e coordinamento per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa in corso, al fine di garantire che l'autogrù operasse in cantiere in condizioni di assoluta sicurezza, ed il preposto perché non era intervenuto con azioni correttive nel momento in cui si era reso conto dell'assenza di tale coordinamento.”

La Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata con cui il Tribunale dichiarava di non doversi procedere e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale per l'ulteriore corso.

La tolleranza di prassi di lavoro pericolose Giurisprudenza

Il preposto e la tolleranza di prassi di lavoro pericolose in assenza di presidi antinfortunistici

Cassazione Penale, Sez. IV, 2 febbraio 2016 n. 4325 ha confermato la condanna (per lesioni colpose) di un datore di lavoro e di un preposto **i quali “nelle rispettive qualità hanno consentito che il [lavoratore] (e prima di lui altri operai), svolgesse un'attività di evidente pericolosità, senza mettere a sua disposizione l'unico mezzo di prevenzione sicuro, costituito dall'anello unico. Condotta questa aggravata dalla circostanza che la vittima era un mero apprendista al quale non era stata fornita una sufficiente formazione ed informazione dei rischi del lavoro che svolgeva.”**

La tolleranza di prassi di lavoro pericolose Giurisprudenza

Il preposto e la tolleranza di prassi di lavoro pericolose in assenza di presidi antinfortunistici

Cassazione Penale, Sez. IV, 2 febbraio 2016 n. 4325

Il datore di lavoro, in particolare, aveva “omesso di adottare tutti i provvedimenti tecnici organizzativi e procedurali necessari, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori dell'impresa [...] omettendo di scegliere una imbracatura ed i relativi accessori di sollevamento appropriati alla natura, alla forma ed al volume di una gabbia in ferro sagomato e barre in acciaio lunga metri 12 e del peso di kg. 1.633 agganciata per mezzo di catene ad una gru a ponte”.

Obblighi del Preposto e prassi pericolose

Il preposto e la tolleranza di prassi di lavoro pericolose in assenza di presidi antinfortunistici

Cassazione Penale, Sez. IV, 2 febbraio 2016 n. 4325

La Corte precisa che *“dell'incidente dovevano rispondere il datore di lavoro ed il preposto, considerato che [il lavoratore] non aveva avuto una sufficiente formazione ed informazione; nonché per il fatto che in azienda erano tollerate e non controllate prassi di lavoro pericolose.”*

Obblighi del Preposto e tolleranza prassi pericolose

Il preposto e la tolleranza di prassi di lavoro pericolose in assenza di presidi antinfortunistici

Cassazione Penale, Sez. IV, 2 febbraio 2016 n. 4325

E conclude: riguardo al “preposto, egli era garante dell'obbligo di assicurare la sicurezza del lavoro, sovrintendendo alle attività, impartendo istruzioni, dirigendo gli operai, attuando quindi le direttive ricevute. In ragione della sua “prossimità” al rischio aveva tutta la possibilità di evitare l'evento controllando ed impedendo prassi di lavoro pericolose in assenza della presenza di presidi che garantissero la sicurezza del lavoro.”.

Obblighi del Preposto: dispositivi di protezione individuale

**Cassazione Penale, Sez. 4, 11 marzo 2008, n. 10812 -
Protezione occhi e responsabilità del preposto**

"Il capo-reparto è, quale preposto, personalmente tenuto a fare adottare ai dipendenti i necessari mezzi di protezione individuale adeguati al tipo di lavoro che devono compiere, svolgendo a tal fine specifica attività di vigilanza e controllo; altrimenti, in caso di insorgenza di rischi all'integrità fisica dei lavoratori, devono segnalare al datore di lavoro la carenza o inadeguatezza del mezzo di protezione individuale dato in uso ai dipendenti [dal 21.12.2021 deve direttamente interrompere l'attività del lavoratore che si comporta in modo pericoloso].

Obblighi del Preposto: dispositivi di protezione individuale

Cassazione Penale, Sez. 4, 11 marzo 2008, n. 10812 - Protezione occhi e responsabilità del preposto

“Nella fattispecie, dalle considerazioni che precedono è dato trarre la conclusione che l'imputato, nella spiegata qualità, è venuto meno sia all'obbligo di vigilare che l'operaio Z. indossasse la maschera coprivotto prima di procedere alla verniciatura con la pistola ad aria compressa, sia all'obbligo di vietare l'uso degli occhiali incautamente fomiti allo Z., benchè privi di alette protettive e di segnalarne, per tempo, al datore di lavoro la necessità di renderli adeguati allo scopo di protezione degli occhi” [nella fattispecie all'operaio derivarono lesioni all'occhio sinistro attinto da uno spruzzo di vernice.]

Obblighi del Preposto: insufficienza dei richiami benevoli

Conformemente al proprio ruolo gerarchico, **«in caso di mancata osservanza delle misure di sicurezza da parte di uno o più lavoratori, il capo reparto non può limitarsi a rivolgere benevoli richiami, ma deve informare senza indugio il datore di lavoro o il dirigente legittimato a infliggere richiami formali e sanzioni a carico dei dipendenti riottosi»** Cass. pen. sez. IV, 13/7/1990 n. 10272, Baiguini.

Obblighi del Preposto di informazione e imprevedibile iniziativa del lavoratore infortunato

Il Tribunale Penale di Milano - in composizione monocratica - Sentenza del 12 luglio 2002 - Giudice Dott.ssa Bernante - ha stabilito che: ***"il preposto non è responsabile delle lesioni subite dal lavoratore nell'effettuare un'operazione di movimentazione manuale di carichi, allorquando abbia informato i lavoratori circa la necessaria adozione delle specifiche misure di sicurezza individuate e abbia predisposto le attrezzature idonee per l'esecuzione del lavoro. Non è configurabile inoltre la colpa in capo al preposto per omessa vigilanza relativa all'utilizzo delle dette attrezzature se l'evento è riconducibile ad un'imprevedibile iniziativa del lavoratore, di cui l'imputato non era a conoscenza"***.

Obblighi del Preposto e comportamento anomalo e imprevedibile dei lavoratori

Il Tribunale Penale di Milano - in composizione monocratica -
Sentenza del 12 luglio 2002 - Giudice Dott.ssa Bernante -

Nella sentenza testualmente si afferma che “E’ emerso infine che il comportamento tenuto dalla parte lesa e dal collega P. non corrispondeva ad una prassi abituale vigente in azienda, posto che dagli accertamenti svolti dall’operante C. era emerso che le operazioni di movimentazione dei motori venivano di regola compiute facendo uso della barra metallica o dell’argano messi a disposizione dall’azienda stessa.ostituisce reato”.

Obblighi del Preposto e comportamento anomalo e imprevedibile dei lavoratori

Il Tribunale Penale di Milano - in composizione monocratica - Sentenza del 12 luglio 2002 - Giudice Dott.ssa Bernante -

Nessun concreto addebito di colpa può essere, quindi, mosso al B. [Preposto] nel caso in questione, né in relazione all'omessa predisposizione delle attrezzature idonee per l'esecuzione del lavoro, certamente esistenti nel caso di specie, né all'omessa vigilanza sull'utilizzo delle stesse, dovendo ricondursi l'evento ad una personale ed imprevedibile iniziativa dei due lavoratori, di cui l'imputato non era a conoscenza, non trattandosi di una prassi abituale in azienda e non essendo presente al momento del fatto.

L'imputato deve quindi essere assolto dal reato ascrittogli perché il fatto non costituisce reato”.

Articolo 19 – Obblighi del preposto

1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

Articolo 19 – Obblighi del preposto

1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

Articolo 19 – Obblighi del preposto

1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

Articolo 19 – Obblighi del preposto

1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

Decreto Legislativo n. 81/2008
articolo 19 - Obblighi del Preposto penalmente sanzionati

Articolo 19 – Obblighi del preposto

1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

Corte di appello di Milano sentenza del 14 giugno 2019

Articolo 19 – Obblighi del preposto c. 1 lett. f

Con sentenza del 14 giugno 2019 la Corte di appello di Milano ha parzialmente riformato, concedendo il beneficio di cui all'art. 175 cod. pen., la sentenza de Tribunale di Milano la quale G.T. è stato ritenuto responsabile, nella sua qualità di preposto della Doppei Farmaceutici s.r.l., del reato di cui all'art. 590, comma 2 cod. pen., per avere, in cooperazione colposa con A.P., nella sua qualità di responsabile della sicurezza [preposto], cagionato lesioni personali gravi a M.R., la quale operava sull'elevatore Sherpa, azionato da una pulsantiera, il cui difettoso funzionamento, consentiva la correzione manuale del convogliamento della tramoggia, caricata manualmente delle compresse in lavorazione, sul tramoggino, per agevolare l'adesione dello scarico della tramoggia con l'apertura posta al di sopra, sicché a causa dell'involontario azionamento del pulsante di discesa dell'elevatore e dell'operazione manuale di correzione in corso di esecuzione da parte della lavoratrice, questa subiva lo schiacciamento del primo dito della mano destra.

Cassazione Penale sezione IV, sentenza n. 3538 del 1°.2.2022

La Corte di Cassazione è stata chiamata a decidere sul ricorso presentato da un preposto di un'azienda condannato dal Tribunale e dalla Corte di Appello per non avere svolto la sua attività di vigilanza su di un lavoratore rimasto infortunato durante l'utilizzo di un macchinario a causa del suo malfunzionamento.

Cassazione Penale sezione IV, sentenza n. 3538 del 1°.2.2022

Nella sentenza la Suprema Corte ha precisato che l'obbligo, specificamente sancito dall'articolo 19 comma 1 lett. f) del D. Lgs. n. 81/2008, impone al preposto di "segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta", e lo stesso non può risolversi nell'attesa che le anomalie di funzionamento dei macchinari utilizzati o le modifiche operative da parte degli addetti di schemi lavorativi apprestati per il loro utilizzo siano segnalate da parte di lavoratori o di terzi, posto che ciò comporterebbe un vero e proprio svuotamento del dovere di vigilanza e di sovrintendenza delle lavorazioni, che costituiscono l'essenza stessa delle sue attribuzioni.

Cassazione Penale sezione IV, sentenza n. 3538 del 1°.2.2022

Nel dichiarare l'inammissibilità del ricorso la suprema Corte ha aggiunto che l'esenzione di responsabilità del preposto potrà configurarsi solo ed esclusivamente se il problema verificatosi sul macchinario, e l'incauta modalità di lavoro posta in essere per ovviarvi fossero così recenti rispetto al momento in cui l'infortunio si è verificato da potersi immaginare che entrambi avessero potuto sfuggire al suo controllo continuativo, proprio perché appena manifestatisi. Non è quello che è comunque avvenuto nel caso in esame essendo il malfunzionamento del macchinario presso il quale si era verificato l'evento, noto a tutti nel reparto e essendo stato confermato altresì dalle dichiarazioni rese dai testi ascoltati durante il processo.

Cassazione Penale sezione IV, sentenza n. 3538 del 1°.2.2022

la teste C. ha riferito di conoscere il problema (ovverosia il fatto che la tramoggia non si innestasse bene nel tramoggino) e di avere sempre fatto attenzione nell'utilizzo di quell'apparecchiatura, senza avere tuttavia comunicato agli assistenti alcunché, mentre il teste P., che pure ha sostenuto l'assenza di ogni pericolo, ha, nondimeno, dichiarato di avere notato un'operatività non perfetta al momento del 'fine-corsa'. Circostanza quest'ultima -ricorda il giudice di seconda cura- ricostruita, nel corso del sopralluogo successivo all'infortunio, da parte dell'ufficiale di polizia giudiziaria Giuseppe L., il quale ha spiegato che il movimento della tramoggia avveniva mediante una pulsantiera, utilizzabile con una sola mano, che ne permetteva salita e discesa e che, tuttavia, all'atto dell'innalzamento la tramoggia non si inseriva correttamente nel tramoggino. Siffatta carenza tecnologica comportava che i lavoratori -erroneamente- la accompagnassero con una mano, per evitare la dispersione delle compresse, operazione compiuta da M.R. e sfociata nello schiacciamento del primo dito della mano destra.

Decreto Legislativo n. 81/2008
articolo 19 - Obblighi del Preposto penalmente sanzionati

Articolo 19 – Obblighi del preposto

1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate;

D.Lgs. n. 81/2008 art. 19 - Obblighi del Preposto - Giurisprudenza

Cassazione Penale, Sez. IV, 27 gennaio 2016 n. 3626 ha confermato la condanna di un RSPP e di un preposto per il reato di lesioni personali colpose in danno di un lavoratore dipendente di una ditta produttrice di ceramiche.

L'infornio era avvenuto durante un'operazione di smontaggio, pulizia e rimontaggio di un atomizzatore: in particolare il lavoratore, "dopo avere rimosso il materiale che occludeva la parte inferiore dell'apparecchiatura attraverso lo smontaggio del cono inferiore dello stesso, veniva attinto alla gamba sinistra dal detto cono, del peso di circa 50 chilogrammi, caduto sotto la spinta di un blocco di materiale atomizzato distaccatosi dalle pareti dell'atomizzatore".

D.Lgs. n. 81/2008 art. 19 - Obblighi del Preposto - giurisprudenza

Cassazione Penale, Sez. IV, 27 gennaio 2016 n. 3626

Riguardo ai due imputati, “al C.B. il reato é contestato nella sua qualità di preposto al reparto macinazione dello stabilimento, per aver sottostimato i rischi di caduta di materiale dall'interno dell'apparecchiatura e per avere omesso di dare al [lavoratore] informazioni sulle regole di prevenzione e protezione da osservare, in violazione dell'art. 19, comma 1, del D.Lgs. 81/2008; ...

D.Lgs. n. 81/2008 art. 19 - Obblighi del Preposto - giurisprudenza

Cassazione Penale, Sez. IV, 27 gennaio 2016 n. 3626

Per quanto concerne la posizione del preposto, la sentenza specifica che “é corretta e adeguata la motivazione della sussistenza, in capo al C.B., del profilo della colpa, non avendo egli (mentre era impegnato accanto al [lavoratore infortunatosi] nell'esecuzione della manovra) effettuato il controllo delle pareti interne con la dovuta diligenza, posto che l'evento poi verificatosi testimonia che egli, ove mai avesse effettuato il detto controllo, vi avrebbe provveduto in modo negligente e dunque non rispondente alle regole cautelari, come tale caratterizzato quanto meno da colpa generica. E' perciò corretto il ragionamento seguito dalla Corte territoriale laddove essa afferma che, qualora il controllo fosse stato eseguito in modo diligente, il C.B. avrebbe visto la presenza del blocco di materiale e avrebbe potuto quindi evitare che essa, cadendo, provocasse l'incidente.”

D.Lgs. n. 81/2008 art. 19 - Obblighi del Preposto - giurisprudenza

Cassazione Penale, Sez. IV, 2 febbraio 2016 n. 4340 ha giudicato le responsabilità di un RSPP e di un preposto alla direzione esecutiva e capocantiere, quest'ultimo “per non avere informato i lavoratori dello specifico rischio da sprofondamento e seppellimento e sulle precauzioni da prendere e per non avere segnalato al datore di lavoro o al dirigente la situazione di pericolo presente nel cantiere - art. 119, d.lgs. n. 81/2008”.

Secondo la Cassazione il preposto non avrebbe dovuto avallare “condizioni [...] di altissimo rischio che, in ogni caso, al momento del suo allontanamento dal cantiere avrebbero dovuto consigliargli di ordinare l'integrale sospensione dei lavori.

D.Lgs. n. 81/2008 art. 19 - Obblighi del Preposto - giurisprudenza

Cassazione Penale, Sez. IV, 2 febbraio 2016 n. 4340

Conclusivamente [...] *il capo cantiere, la cui posizione è assimilabile a quella del preposto, assume la qualità di garante dell'obbligo di assicurare la sicurezza del lavoro, in quanto sovrintende alle attività, impartisce istruzioni, dirige gli operai, attua le direttive ricevute e ne controlla l'esecuzione sicché egli risponde delle lesioni occorse ai dipendenti* (Cass., Sez. 4, n. 9491 del 10/01/2013).”

Articolo 19 – Obblighi del preposto

1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.

Articolo 19 – Obblighi del preposto

Sanzioni per il preposto

- **Art. 19, co. 1, lett. a), c), e), f) e f-bis: arresto fino a due mesi o ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro** [Art. 56, co. 1, lett. a)]
- **Art. 19, co. 1, lett. b), d) e g): arresto fino a un mese o ammenda da 245,70 a 982,81 euro** [Art. 56, co. 1, lett. b)]

MODULO DI VIGILANZA / CONTROLLO FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO E ATTIVITA'

RSPP – Dirigente – Referente - Preposto:

DATA	OPERATORE OSSERVATO:			AREA / SERVIZIO :	
.....			LUOGO /	
Oggetto osservazione:	Uso DPI:	Applicazione procedure:	Uso macchina apparecchiatura attrezzatura:	Altro:	
Tipo:					
Valutazione	<input type="checkbox"/> adeguato	<input type="checkbox"/> adeguato	<input type="checkbox"/> adeguato	<input type="checkbox"/> adeguato	
	<input type="checkbox"/> inadeguato	<input type="checkbox"/> inadeguato	<input type="checkbox"/> inadeguato	<input type="checkbox"/> inadeguato	
	<input type="checkbox"/> molto pericoloso	<input type="checkbox"/> molto pericoloso	<input type="checkbox"/> molto pericoloso	<input type="checkbox"/> molto pericoloso	
Non conformità rilevata				
Intervento:	Richiamo verbale	Sospensione dall'attività	Ripresa formativa/addestrativa	Richiamo formale (con lettera)	Altro:
Esito:					

FIRMA PREPOSTO:

FIRMA OPERATORE:



**D.Lgs. n. 81/2008 - art. 18 - Obblighi [di vigilanza]
del datore di lavoro e del dirigente**

3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19 [preposto], 20 [lavoratore], ..., ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.

**D.Lgs. n. 81/2008 - art. 18 - Obblighi [di vigilanza]
del datore di lavoro e del dirigente – NOTA DI CONFINDUSTRIA 2022**

Nota di Confindustria del 2 dicembre 2022, avente ad oggetto il tema della “Vigilanza del datore di lavoro e del preposto: alcune importanti precisazioni della Corte di Cassazione (sentenze 28 marzo 2022, n. 11037 e 8 novembre 2022, n. 42035)”, nella quale viene esaminato il quadro di distribuzione degli obblighi e delle responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro alla luce delle più recenti pronunce della Cassazione.

Obblighi [di vigilanza] del datore di lavoro e del dirigente

NOTA DI CONFINDUSTRIA 2022

La distribuzione degli obblighi

La Cassazione, nella sentenza n. 42035/2022, ha confermato che *“ai fini dell’individuazione del soggetto espressamente deputato alla gestione dello specifico rischio deve tenersi presente il principio in base al quale alla sfera di responsabilità del preposto attiene l’infortunio occasionato dalla concreta esecuzione della prestazione lavorativa, a quella del dirigente il sinistro riconducibile al dettaglio dell’organizzazione dell’attività lavorativa e a quella del datore di lavoro, invece, l’incidente derivante da scelte gestionali di fondo”*.

Obblighi [di vigilanza] del datore di lavoro e del dirigente

NOTA DI CONFINDUSTRIA 2022

La distribuzione degli obblighi

La Cassazione ha inoltre sottolineato che il modello iperprotettivo della legislazione degli anni 50 e 60, interamente incentrato sulla figura del datore di lavoro investito di un obbligo di vigilanza assoluta sui lavoratori, è stato sostituito dal modello “collaborativo”, in cui gli obblighi in materia di sicurezza sono ripartiti tra più soggetti, compresi i lavoratori. Da ciò è derivato il passaggio dal principio “dell’ontologica irrilevanza della condotta colposa del lavoratore” al concetto di “area di rischio” che il datore di lavoro è chiamato a valutare in via preventiva.

Obblighi [di vigilanza] del datore di lavoro e del dirigente

NOTA DI CONFINDUSTRIA 2022

La distribuzione degli obblighi

La Cassazione ha altresì chiarito che l'obbligo di vigilanza del datore di lavoro “può ritenersi assolto soltanto in caso di predisposizione e attuazione di un sistema di controllo effettivo, adeguato al caso concreto, che tenga conto delle prassi elusive seguite dai lavoratori di cui il datore di lavoro sia a conoscenza”.

Sul punto Confindustria ha precisato che il datore di lavoro è titolare di una posizione di garanzia generale e che, una volta organizzato il sistema della sicurezza, il suo obbligo specifico non è più quello di svolgere le medesime funzioni affidate al dirigente e al preposto.

Obblighi [di vigilanza] del datore di lavoro e del dirigente

NOTA DI CONFINDUSTRIA 2022

Il preposto

Nella medesima sentenza, la Cassazione ha definito il preposto come la “figura della sicurezza precisamente deputata alla vigilanza dell’osservanza delle misure di prevenzione, atteso che lo stesso obbligo datoriale di vigilanza può ritenersi assolto soltanto in caso di predisposizione e attuazione di un sistema di controllo effettivo, adeguato al caso concreto, che tenga conto delle prassi elusive seguite dai lavoratori di cui il datore di lavoro sia a conoscenza”.

Obblighi [di vigilanza] del datore di lavoro e del dirigente NOTA DI CONFINDUSTRIA 2022

Al riguardo, Confindustria ha osservato che la Cassazione ha chiarito ulteriormente il tipo di attività richiesta al preposto. Infatti, nella citata sentenza è stato precisato che l'attività di sorveglianza del preposto deve tenere conto “delle prassi elusive seguite dai lavoratori di cui il datore di lavoro sia a conoscenza”.

Per quanto riguarda le modalità del controllo, Confindustria ha ritenuto opportuno riportare un passaggio della sentenza n. 11037/2022 della Cassazione.

Obblighi [di vigilanza] del datore di lavoro e del dirigente NOTA DI CONFINDUSTRIA 2022

Nella citata sentenza, la Cassazione ha evidenziato che, nella fattispecie oggetto di giudizio, “il DVR non prevedeva una griglia di controlli – sistematici o a campione ma sistemici – sul rispetto delle regole cautelari previste, né un sistema di controllo sull’onere di informazione dei responsabili di unità e di area verso il direttore regionale in punto di utilizzo effettivo dei dispositivi di protezione individuale né l’elaborazione del DVR prevedeva un sistema, a cascata, di controlli sull’effettivo rispetto delle procedure di sicurezza elaborate e per prevenire infortuni. Se così è, risulta evidente che il DVR era effettivamente inadeguato, anche solo con riferimento ai protocolli operativi nell’utilizzo di macchinari e dispositivi finalizzati al taglio.

Obblighi [di vigilanza] del datore di lavoro e del dirigente

NOTA DI CONFINDUSTRIA 2022

Allo stesso tempo, non risultano controlli effettivi da parte del responsabile di unità sull'effettivo e costante utilizzo dei DPI da parte dei singoli lavoratori; nulla sembra riferito dal responsabile di unità delegato al direttore regionale, non risultano protocolli di controllo, nemmeno a campione richiesti dal direttore generale né verifiche effettive da parte dell'imputato ricorrente sui controlli del responsabile di unità e di area.

La conclusione è che i responsabili di Area e di Unità non controllavano, S.M. non esigeva report né aggiornamenti sicché l'utilizzo dei guanti di lattice, in dispregio dei dispositivi di protezione individuale era, con riferimento alla vicenda per cui vi è processo, una prassi diffusa, in totale violazione degli oneri di reciproca informazione cui erano tenuti i soggetti destinatari di deleghe in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro”.

Obblighi [di vigilanza] del datore di lavoro e del dirigente

NOTA DI CONFINDUSTRIA 2022

Indicazioni operative

Confindustria ha ribadito la necessità di effettuare una analisi approfondita del contesto aziendale in tema di ruoli e attribuzioni.

A tal fine, Confindustria ha suggerito il seguente metodo: “A valle dell’analisi, può essere indicato un chiarimento dei diversi ruoli e funzioni in tema di sicurezza (così acquisendo anche un organigramma che chiarisca le diverse sfere di garanzia e di conseguente responsabilità). Rileva, poi, una corretta (ed eventuale) attribuzione delle deleghe (art. 16 Dlgs 81/2008). Fondamentale, di seguito, l’individuazione del o dei preposti, secondo l’organizzazione aziendale (in modo da evitare aree di omessa vigilanza). Ovviamente si tratta di una indicazione eventuale, in quanto ben potrebbe il datore di lavoro indicare se stesso come preposto laddove l’organizzazione non richiedesse una differenziazione del ruolo di datore di lavoro ed il soggetto chiamato a vigilare. Altrettanto essenziale è l’individuazione di una procedura di controllo sulle attività del preposto, dalla quale risultino tanto l’azione sistemica di vigilanza del preposto sui lavoratori quanto quella costante ed informata del datore di lavoro sul preposto”.

Obblighi [di vigilanza] del datore di lavoro e del dirigente

NOTA DI CONFINDUSTRIA 2022

Conclusione

In conclusione, Confindustria ha sottolineato l'importanza di una organizzazione aziendale corretta e trasparente, dove sia chiara e puntuale "l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri".



CORTE DI CASSAZIONE

D.Lgs. n. 81/2008 art. 19 - Obblighi del Preposto

**Cassazione Penale,
Sez. 4, 17 gennaio 2020, n. 1683
Prassi contra legem nelle operazioni di
sollevamento e di carico delle casseforme.
Responsabilità di un preposto**

D.Lgs. n. 81/2008 art. 19 - Obblighi del Preposto

Cassazione Penale, Sez. 4, 17 gennaio 2020, n. 1683

Fatto

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Bergamo del 1° ottobre 2014, con cui C.E. (imputato non ricorrente) e B.G. [preposto] erano stati condannati rispettivamente alla pena di mesi cinque di reclusione e di mesi tre di reclusione per il reato di cui agli artt. 113, 590, commi 1A, 2A e 3, cod. pen., perché, in cooperazione colposa tra loro, il C.E., quale amministratore delegato della I.E.G.A. Costruzioni s.p.a., di direttore tecnico di cantiere e di referente per la sicurezza sul cantiere edile sito in via Predore n. 6, e il B.G., in qualità di preposto della I.E.G.A. e di capocantiere presente in occasione dell'infortunio, cagionavano lesioni gravi a T.C., dipendente della I.E.G.A., il quale, mentre si trovava sul cassone di autocarro Mercedes dotato di gru dietro la cabina e stava effettuando operazioni di imbracatura di casseforme a telaio Trio prodotte dalla ditta Peri s.p.a. e, in particolare, aveva appena imbracato tre casseforme a telaio delle dimensioni di circa 1,20 mt. di larghezza e 3,30 mt. di altezza e del peso di kg. 195 ciascuna, utilizzando n. 2 fasce in tessuto ed una catena di sollevamento, veniva schiacciato contro la sponda posteriore dell'automezzo delle casseforme che, durante le operazioni di sollevamento effettuate dal collega A.A., scivolavano a causa dell'inidonea modalità di imbracatura mediante l'uso di fasce in tessuto e non tramite ganci o brache di sollevamento, come previsto dal manuale di istruzione ed uso della ditta Peri, così procurando alla persona offesa lacerazione epatica, rottura del bacinetto renale destro, frattura del gran trocantere e ala sacrale, contusioni polmonari bilaterali, fratture costali multiple e frattura sternale dalle quali derivava una malattia di durata superiore a quaranta giorni - colpa generica e specifica:

**D.Lgs. n. 81/2008 art. 19 - Obblighi del Preposto
Cassazione Penale, Sez. 4, 17 gennaio 2020, n. 1683**

Fatto

... per il C.E., violazione dell'art. 18, comma 1, lett. F), D. Lgs. n. 81 del 2008, per non aver richiesto al T.C. l'osservanza delle norme di procedura per il sollevamento delle casseforme in conformità al manuale di istruzioni ed uso alla ditta Peri produttrice delle casseforme; per il B.G. [preposto], violazione dell'art. 19, comma 1, lett. A), D. Lgs. n. 81 cit., per avere omesso di sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei lavoratori del cantiere degli obblighi di legge e delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza previste nel piano operativo di sicurezza e, in particolare, perché non disponeva e non esigeva che le operazioni di movimentazione delle casseforme fossero effettuate secondo le indicazioni del manuale - in Sarnico il 13 aprile 2012).

**D.Lgs. n. 81/2008 art. 19 - Obblighi del Preposto
Cassazione Penale, Sez. 4, 17 gennaio 2020, n. 1683**

In base alla ricostruzione dei fatti, il T.C. riportava le lesioni, mentre si trovava su un camion dell'impresa per la quale lavorava a seguito dello scivolamento di alcuni pannelloni di metallo situati nel cassone del mezzo e che stava movimentando con la gru del veicolo azionata.

Il T.C. dichiarava di aver seguito tre corsi di formazione sull'uso della gru, sull'impiego dei "pannelloni" e sulla sicurezza in cantiere e di aver appreso dal B.G. [preposto] e dal C.E. di dover movimentare i pannelloni mediante appositi ganci e con delle "manine" attaccate al pannello. Sottolineava che, come avveniva anche in altri cantieri, il giorno del fatto erano state adoperate le fasce in luogo dei ganci.

Il Tribunale aveva evidenziato che l'uso delle fasce non era assolutamente previsto dal manuale di istruzione Peri, disposizione di particolare rigore determinata dal peso notevole delle casseforme in questione. Il teste A.A., autista, sosteneva che le fasce erano state adoperate sistematicamente, senza che il capocantiere o altri ne sconsigliasse l'uso o controllasse lo stato di usura.

La sua indicazione di aver seguito un corso risentiva di una notevole approssimazione, essendo egli erroneamente convinto che il manuale di istruzione consentisse le fasce.

**D.Lgs. n. 81/2008 art. 19 - Obblighi del Preposto
Cassazione Penale, Sez. 4, 17 gennaio 2020, n. 1683**

Dal controllo dei provvedimenti disciplinari, peraltro, il T.C. non risultava essere stato rimproverato per l'uso delle fasce. Il B.G. [preposto] effettuava il corso sull'uso dei ganci solo dopo l'incidente occorso al T.C.. Egli aveva violato proprio il compito di sovrintendere ad ogni attività di cantiere. La Corte territoriale ha rilevato che, dalla documentazione in atti, il T.C. non risultava aver frequentato il corso sull'uso di pannelloni, ma solo gli altri due corsi suindicati.

**D.Lgs. n. 81/2008 art. 19 - Obblighi del Preposto
Cassazione Penale, Sez. 4, 17 gennaio 2020, n. 1683**

A prescindere dalla non documentata formazione del T.C., in ogni caso permaneva il concreto problema della corretta osservanza delle norme, delle misure di sicurezza e della relativa vigilanza da parte degli imputati nella loro posizione di garanzia. Le fasce consentivano di svolgere il lavoro più velocemente e per questo costituivano una dotazione del cantiere, già impiegata in precedenti occasioni. Il sistema di sicurezza approntato dal datore di lavoro conteneva delle criticità, dovendo egli dominare ed evitare l'instaurarsi di prassi di lavoro non corrette.

2. Il B.G., [preposto] a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione ...

**D.Lgs. n. 81/2008 art. 19 - Obblighi del Preposto
Cassazione Penale, Sez. 4, 17 gennaio 2020, n. 1683**

Alla luce della normativa prevenzionistica vigente, sul datore di lavoro grava l'obbligo di valutare tutti i rischi connessi alle attività lavorative e attraverso tale adempimento pervenire alla individuazione delle misure cautelari necessarie e quindi alla loro adozione, non mancando di assicurarsi l'osservanza di tali misure da parte dei lavoratori.

**D.Lgs. n. 81/2008 art. 19 - Obblighi del Preposto
Cassazione Penale, Sez. 4, 17 gennaio 2020, n. 1683**

Nella maggioranza dei casi, tuttavia, la complessità dei processi aziendali richiede la presenza di dirigenti e di preposti che in diverso modo coadiuvano il datore di lavoro. I primi attuano le direttive del datore di lavoro, organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa [art. 2, co. 1, lett. d), d.lgs. n. 81 del 2008]; i secondi sovrintendono alla attività lavorativa e garantiscono l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa [art. 2, co. 1, lett. e), d.lgs. n. 81 del 2008].

Pertanto, già nel tessuto normativo è prevista la vigilanza del datore di lavoro attuata attraverso figure dell'organigramma aziendale che - perché investiti dei relativi poteri e doveri - risultano garanti della prevenzione a titolo originario.

**D.Lgs. n. 81/2008 art. 19 - Obblighi del Preposto
Cassazione Penale, Sez. 4, 17 gennaio 2020, n. 1683**

Il datore di lavoro può assolvere all'obbligo di vigilare sull'osservanza delle misure di prevenzione adottate attraverso la preposizione di soggetti a ciò deputati e la previsione di procedure che assicurino la conoscenza da parte sua delle attività lavorative effettivamente compiute e delle loro concrete modalità esecutive, in modo da garantire la persistente efficacia delle misure di prevenzione scelte a seguito della valutazione dei rischi (Sez. 4, n. 14915 del 19/02/2019, Arrigoni, Rv. 275577).

**D.Lgs. n. 81/2008 art. 19 - Obblighi del Preposto
Cassazione Penale, Sez. 4, 17 gennaio 2020, n. 1683**

Prendendo atto di tali previsioni, questa Corte ha già affermato il principio secondo il quale, in tema di prevenzione infortuni sul lavoro, ai fini dell'individuazione del garante nelle strutture aziendali complesse, **occorre fare riferimento al soggetto espressamente deputato alla gestione del rischio** essendo, comunque, generalmente **riconducibile alla sfera di responsabilità del preposto l'infortunio occasionato dalla concreta esecuzione della prestazione lavorativa,** a quella del dirigente il sinistro riconducibile al dettaglio dell'organizzazione dell'attività lavorativa e a quella del datore di lavoro, invece, l'incidente derivante da scelte gestionali di fondo (Sez. 4, n. 22606 del 04/04/2017, Minguzzi, Rv. 269972).

D.Lgs. n. 81/2008 art. 19 - Obblighi del Preposto
Cassazione Penale, Sez. 4, 17 gennaio 2020, n. 1683

Pertanto, anche in relazione all'obbligo di vigilanza, le modalità di assolvimento vanno rapportate al ruolo che viene in considerazione; il datore di lavoro deve controllare che il preposto, nell'esercizio **dei compiti di vigilanza affidatigli**, si attenga alle disposizioni di legge e a quelle, eventualmente in aggiunta, impartitegli.

D.Lgs. n. 81/2008 art. 19 - Obblighi del Preposto

Cassazione Penale, Sez. 4, 17 gennaio 2020, n. 1683: passi pericolosa tacitamente autorizzata dal preposto

Ne consegue che, qualora nell'esercizio dell'attività lavorativa si instauri, con il consenso del preposto, una prassi contra legem, foriera di pericoli per gli addetti, in caso di infortunio del dipendente, la condotta del datore di lavoro che sia venuto meno ai doveri di formazione e informazione del lavoratore e che abbia omesso ogni forma di sorveglianza circa la pericolosa prassi operativa instauratasi, integra il reato di omicidio colposo o di lesioni colpose aggravato dalla violazione delle norme

antinfortunistiche (Sez. 4, n. 26294 del 14/03/2018, Fassero Gamba,, in un caso di omicidio colposo; in conformità, in un'ipotesi di lesioni colpose, Sez. 4, n. 18638 del 16/01/2004, Policarpo, ; principio risalente a Sez. 4, n. 17941 del 16/11/1989, Raho7).

**D.Lgs. n. 81/2008 art. 19 - Obblighi del Preposto
Cassazione Penale, Sez. 4, 17 gennaio 2020, n. 1683**

2. Ciò posto sui principi operanti in materia di preposti e di prassi lavorative, va osservato che **la presente vicenda concerne l'infortunio sul lavoro occorso all'operaio T.C., il quale, mentre si trovava su un camion dell'impresa di appartenenza, subiva lesioni gravi cagionate per effetto dello scivolamento di alcuni pannelli di metallo situati nel cassone del mezzo e che stava movimentando con la gru del veicolo, azionato da A.A., autista, altro dipendente, per essere scaricati a terra. Il lavoratore era schiacciato contro la sponda posteriore dell'automezzo dalle casseforme che, durante le operazioni di sollevamento effettuate dal collega A.A., scivolavano a causa dell'inidonea modalità di imbracatura mediante l'uso di fasce in tessuto e non tramite ganci o brache di sollevamento, come previsto dal manuale di istruzione ed uso della ditta Peri.**

**D.Lgs. n. 81/2008 art. 19 - Obblighi del Preposto
Cassazione Penale, Sez. 4, 17 gennaio 2020, n. 1683**

La Corte territoriale ha evidenziato che la persona offesa aveva riferito in dibattimento quanto segue: era stata resa edotta dal preposto B.M. o da C.E. delle modalità di spostamento dei pannelloni, i quali andavano movimentati con appositi ganci e poi con le "manine" (dette anche agganci o maniglie) attaccate al pannello, consistenti in pinze che si chiudevano agganciandosi al pannello; il giorno del fatto non aveva usato le manine, bensì delle fasce, adoperate anche in altri cantieri, per imbracare due pannelli del peso di kg. 200 ciascuno; per la movimentazione erano consigliati gli appositi ganci, anche se potevano essere usate le fasce; non era mai stato ammonito per l'uso delle fasce; quel giorno, aveva usato le fasce, che consentivano un'operazione più veloce, perché l'autista aveva fretta, dovendo portare del materiale in un altro cantiere.

D.Lgs. n. 81/2008 art. 19 - Obblighi del Preposto
Cassazione Penale, Sez. 4, 17 gennaio 2020, n. 1683

La Corte di merito ha altresì chiarito che il manuale d'uso Peri non prevedeva l'uso di fasce di tessuto, ma esclusivamente di ganci di sollevamento, per i quali era prevista un'ispezione ad intervalli regolari, disposizione di particolare rigore introdotta per il peso notevole e per l'elevato ingombro delle casseforme; si trattava di ganci - con dichiarazione di conformità CE - collaudati per quelle specifiche casseforme, e contenenti l'indicazione del limite di carico.

**D.Lgs. n. 81/2008 art. 19 - Obblighi del Preposto
Cassazione Penale, Sez. 4, 17 gennaio 2020, n. 1683**

Nella sentenza impugnata sono state evidenziate altresì l'impiego abituale delle fasce e la conoscenza approssimativa del T.C. e dell'A.A. del manuale Peri; il T.C. non aveva mai seguito un corso per l'uso delle casseforme. L'affermazione del T.C. di essere stato più volte redarguito per la scelta di usare le fasce trovava smentita nella verifica dei provvedimenti disciplinari adottati dalla ditta, tra i quali non era ricompresa la sanzione della sospensione dal lavoro, che egli avrebbe subito per l'inosservanza. Dal rilevante costo delle fasce di tessuto era desumibile che il loro impiego non poteva dipendere da una mera iniziativa dei dipendenti.

**D.Lgs. n. 81/2008 art. 19 - Obblighi del Preposto
Cassazione Penale, Sez. 4, 17 gennaio 2020, n. 1683**

Il B.G. [preposto] censura la mancata dimostrazione della sussistenza del nesso causale.

La Corte bresciana, tuttavia, ha illustrato l'approssimazione nell'espletamento di un'attività pericolosa e l'utilizzazione di fasce non consentite, spiegando che esse risultavano del tutto inidonee a sostenere il peso delle casseforme e a scongiurare eventi lesivi, come quello poi effettivamente verificatosi ai danni del T.C.. Ha chiarito le ragioni per le quali ha considerato inattendibile il T.C. nella parte in cui affermava di aver seguito corsi formativi e di aver autonomamente scelto le modalità concrete di compimento dell'azione lesiva.

**D.Lgs. n. 81/2008 art. 19 - Obblighi del Preposto
Cassazione Penale, Sez. 4, 17 gennaio 2020, n. 1683**

Il giudice a quo, pertanto, ha risposto adeguatamente a tutte le censure in fatto formulate dal B.G. [preposto] con l'atto di appello e ha affrontato in modo completo ed esauriente il tema della causalità. In ogni caso, la dedotta insussistenza del nesso eziologico non aveva formato oggetto di specifico motivo di appello.

La Corte territoriale ha riconosciuto mediante idoneo apparato argomentativo l'esistenza di una prassi contra legem osservata per le operazioni di sollevamento e di carico delle casseforme. Né l'esistenza di tale prassi (e della sua conoscibilità da parte dei vertici aziendali) poteva essere desunta dalle ammissioni della persona offesa e di un altro lavoratore di aver effettuato in precedenza la medesima manovra pericolosa.

**D.Lgs. n. 81/2008 art. 19 - Obblighi del Preposto
Cassazione Penale, Sez. 4, 17 gennaio 2020, n. 1683**

Si è quindi dimostrato che il preposto, nell'esercizio dei compiti di vigilanza affidatigli, non si era attenuto alle disposizioni di legge, tollerando una prassi particolarmente pericolosa per gli addetti e suggerita dalla società, non predisponendo le opportune precauzioni per scongiurarne l'utilizzo nonché non sorvegliando l'operato dei dipendenti.

2. Per le ragioni che precedono, il ricorso va rigettato.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 cod. proc. pen.).

**D.Lgs. n. 81/2008 art. 19 - Obblighi del Preposto
Cassazione Penale, Sez. 4, 13 gennaio 2021, n. 1096**

**Cassazione Penale, Sez. 4, 13 gennaio
2021, n. 1096 - Elusione dei dispositivi
di sicurezza nel reparto macelleria del
supermercato.**

**Responsabilità del preposto:
non sussiste**

**D.Lgs. n. 81/2008 art. 19 - Obblighi del Preposto
Cassazione Penale, Sez. 4, 13 gennaio 2021, n. 1096**

Fatto

1. La Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Bologna che dichiarava V.F. colpevole del reato di cui all'art. 590 c.p., commi 1, 2, 3 e art. 583 c.p., comma 1, n. 1), perchè - in qualità di responsabile del supermercato "(OMISSIS)" di (OMISSIS), in violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro (D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 19, comma 1, lett. a) - non provvedeva a sovrintendere e vigilare affinché il dipendente R.G. utilizzasse i mezzi di protezione collettivi della macchina sega-ossi in conformità alle istruzioni d'uso del fabbricante.

Nel caso di specie, il R., intento a suddividere in tante fette un pezzo unico di lombo di maiale della lunghezza di circa un metro, servendosi della macchina sega-ossi, urtava la lama con la mano sinistra così procurandosi una ferita lacero-contusa al primo dito di detta mano, con lesione parziale dell'estensore comportante l'impossibilità di attendere alle ordinarie occupazioni per 139 giorni.

D.Lgs. n. 81/2008 art. 19 - Obblighi del Preposto Cassazione Penale, Sez. 4, 13 gennaio 2021, n. 1096

2. Avverso la sentenza di appello ricorre l'imputato a mezzo del difensore, articolando due motivi con cui deduce:

2.1. Erronea applicazione dell'art. 590 c.p. e D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 19, travisamento della prova e manifesta illogicità della motivazione, nonché violazione dei canoni di valutazione della prova ex art. 192 c.p.p. ed inversione del corretto ragionamento logico probatorio rilevante nel riconoscere i presupposti di attribuzione dell'evento tipico della colpa in capo all'imputato. Le argomentazioni della sentenza impugnata risultano apodittiche e disancorate dalle emergenze processuali, posto che l'attribuzione di responsabilità in capo al V. è unicamente oggettiva, in considerazione del mero ruolo da lui rivestito di direttore del punto vendita. Non è emerso, infatti, in quali termini concreti il V. avrebbe violato il dettato del citato art. 19, giacché la Corte di appello omette qualsiasi valutazione comparativa tra le modalità dell'infortunio e gli obblighi di sorveglianza previsti dalla citata disposizione. La causa dell'infortunio va individuata nel mancato utilizzo, da parte del lavoratore, di una protezione presente sul macchinario. L'imputato, peraltro, aveva assunto l'incarico di direttore del punto vendita, composto di molti reparti e di altrettanti capi reparti, soltanto cinque giorni prima dell'infortunio.

**D.Lgs. n. 81/2008 art. 19 - Obblighi del Preposto
Cassazione Penale, Sez. 4, 13 gennaio 2021, n. 1096**

DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è fondato e assorbente.

2. La Corte di merito ha ritenuto sussistente, in capo all'imputato, la violazione della D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 19, comma 1, lett. a), che fa obbligo al preposto di sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, di informare i loro superiori diretti. Afferma la Corte territoriale che, trovandosi il caporeparto M. in ferie al momento dell'infortunio, la posizione di garanzia gravava sul V., a nulla rilevando che egli avesse assunto l'incarico da pochi giorni.

3. Sentita in dibattimento, la persona offesa, addetta al reparto macelleria della (OMISSIS) dal 1991, aveva riferito che l'elusione dei dispositivi di protezione, di cui pure quella specifica macchina era dotata, era una prassi inveterata, atteso che, a suo dire, questi dispositivi ostacolavano i movimenti necessari al taglio dei pezzi di carne più piccoli. Il R. aveva, altresì, detto di non aver segnalato tale difficoltà, ma che tutti ne erano a conoscenza e si comportavano alla stessa maniera.

**D.Lgs. n. 81/2008 art. 19 - Obblighi del Preposto
Cassazione Penale, Sez. 4, 13 gennaio 2021, n. 1096**

4. Ciò detto, il Collegio osserva che, dal percorso motivazionale dell'impugnata sentenza, non si ricava in alcun modo la certezza che il V., il quale rivestiva l'incarico di preposto a quell'esercizio commerciale da soli cinque giorni, fosse realmente (o potesse essere) a conoscenza di tale prassi, anche ammettendo che essa fosse davvero così frequente come affermato dalla persona offesa. Invero, l'anzidetto brevissimo lasso temporale appare al Collegio non privo di significatività quanto alla concreta esigibilità di una specifica condotta di vigilanza da parte del preposto.

**D.Lgs. n. 81/2008 art. 19 - Obblighi del Preposto
Cassazione Penale, Sez. 4, 13 gennaio 2021, n. 1096**

Nel caso di specie, viene infatti in rilievo il c.d. principio di esigibilità. La colpa ha, infatti, un versante oggettivo, incentrato sulla condotta posta in essere in violazione di una norma cautelare, e un versante di natura più squisitamente soggettiva, connesso alla possibilità dell'agente di osservare la regola cautelare. Il rimprovero colposo riguarda infatti la realizzazione di un fatto di reato che poteva essere evitato mediante l'osservanza delle norme cautelari violate (Sez. U., n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn e.altra).

**D.Lgs. n. 81/2008 art. 19 - Obblighi del Preposto
Cassazione Penale, Sez. 4, 13 gennaio 2021, n. 1096**

Il profilo soggettivo e personale della colpa viene generalmente individuato nella possibilità soggettiva dell'agente di rispettare la regola cautelare, ossia nella concreta possibilità di pretendere l'osservanza della regola stessa: in sostanza, nell'esigibilità del comportamento dovuto. Si tratta di un aspetto che si colloca nell'ambito della colpevolezza, in quanto esprime il rimprovero personale rivolto all'agente. A questo profilo della responsabilità colposa la riflessione giuridica più recente ha dedicato molta attenzione, nel tentativo di personalizzare il rimprovero dell'agente attraverso l'introduzione di una doppia misura del dovere di diligenza, che tenga conto non solo dell'oggettiva violazione di norme cautelari ma anche della concreta possibilità dell'agente di uniformarsi alla regola, valutando le sue specifiche qualità personali e la situazione di fatto in cui ha operato (Sez. 4, n. 32507 del 16/04/2019, Romano Anna Antonia,; Sez. 4, n. 12478 del 19/11/2015, P.G. in proc. Barberi ed altri; Sez. 4, n. 12175 del 03/11/2016, pc in proc. Bordogna e altri)

**D.Lgs. n. 81/2008 art. 19 - Obblighi del Preposto
Cassazione Penale, Sez. 4, 13 gennaio 2021, n. 1096**

Da queste considerazioni deriva che la veste di "preposto di fatto" che il giudice di appello attribuisce al V., attesa l'assenza per ferie del M., non costituisce di per sè prova nè della conoscenza nè della conoscibilità, da parte di quest'ultimo, di prassi comportamentali, più o meno ricorrenti, contrarie alle disposizioni in materia antinfortunistica. E' pur vero che il preposto è soggetto agli obblighi di cui al citato D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 19, ma un'eventuale condotta omissiva al riguardo. non può essergli ascritta laddove non si abbia la certezza che egli fosse a conoscenza della prassi elusiva o che l'avesse colposamente ignorata.

D.Lgs. n. 81/2008 art. 19 - Obblighi del Preposto Cassazione Penale, Sez. 4, 13 gennaio 2021, n. 1096

Tale certezza può, in alcuni casi, inferirsi da considerazioni di natura logica, laddove, ad esempio, possa ritenersi che la prassi elusiva costituisca univocamente frutto di una scelta aziendale, finalizzata, in ipotesi, ad una maggiore produttività. Ma quando, come in questo caso, non vi siano elementi di carattere logico per dedurre la conoscenza o la conoscibilità di prassi aziendali incaute da parte del garante - che, nel caso in esame, proprio perchè preposto non vantava uno specifico interesse al riguardo - è necessaria l'acquisizione di elementi probatori certi ed oggettivi che dimostrino tale conoscenza o conoscibilità. Diversamente opinando, si porrebbe in capo alla figura che riveste una posizione di garanzia una inaccettabile responsabilità penale "di posizione", tale da sconfinare nella responsabilità oggettiva (Sez. 4, n. 20833 del 03/04/2019, Stango Fabrizio).

5. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perchè il fatto non costituisce reato.

WORK SAFETY



D.Lgs. n. 81/2008 art. 37

Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

***Formazione
obbligatoria
e addestramento***

avv. Rolando Dubini – rolando.dubini@gmail.com

**La RIFORMA del Testo Unico di Salute e Sicurezza sul Lavoro
Decreto Legislativo n. 81/2008**

La LEGGE 17 dicembre 2021, n. 215 recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (GU n.301 del 20-12-2021)

è entrata in vigore il 21/12/2021.

D.Lgs. n. 81/2008 art. 37

Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

Articolo 37 – Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottatoadottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

D.Lgs. n. 81/2008 art. 37

Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

Articolo 37 – Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

2. ... Entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adotta un Accordo nel quale provvede all'accorpamento, rivisitazione e modifica degli Accordi attuativi del presente decreto legislativo in materia di formazione in modo da garantire:

D.Lgs. n. 81/2008 art. 37

Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

Articolo 37 – Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

2. ...

a) l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;

b) l'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamenti obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di quelle delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa

MODULO DI VIGILANZA / CONTROLLO FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO E ATTIVITA'

RSPP – Dirigente – Referente - Preposto:

DATA	OPERATORE OSSERVATO:			AREA / SERVIZIO :	
Oggetto osservazione:	Usa DPI:	Applicazione procedure:	Usa macchina apparecchiatura attrezzatura:	Altro:	
Tipo:					
Valutazione	<input type="checkbox"/> adeguato	<input type="checkbox"/> adeguato	<input type="checkbox"/> adeguato	<input type="checkbox"/> adeguato	
	<input type="checkbox"/> inadeguato	<input type="checkbox"/> inadeguato	<input type="checkbox"/> inadeguato	<input type="checkbox"/> inadeguato	
	<input type="checkbox"/> molto pericoloso	<input type="checkbox"/> molto pericoloso	<input type="checkbox"/> molto pericoloso	<input type="checkbox"/> molto pericoloso	
Non conformità rilevata				
Intervento:	Richiamo verbale	Sospensione dall'attività	Ripresa formativa/addestrativa	Richiamo formale (con lettera)	Altro:
Esito:					

FIRMA PREPOSTO:

FIRMA OPERATORE:

D.Lgs. n. 81/2008 art. 37

Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

Articolo 37 – Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. L'addestramento consiste nella prova pratica, nel caso dell'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, nella esercitazione applicata nel caso delle procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati dovranno essere tracciati in apposito registro anche informatizzato.

D.Lgs. n. 81/2008 art. 37

Addestramento

La sentenza 39307/2021 della Cassazione Penale interviene sull'infortunio mortale di un lavoratore, anche Rls, che per svolgere il suo lavoro era salito a un'altezza di circa 2,60 metri dal suolo su una scala in alluminio a doppi tronchi estensibili. All'improvviso, durante tale operazione, il lavoratore, giunto all'ultimo piolo, perdeva l'equilibrio cadeva a terra e moriva.

Il fatto, anche se non il momento della caduta, è stato ripreso da una telecamera posta nel centro commerciale ove operavano.

Sia il Tribunale di Napoli che la Corte di appello hanno ritenuto il datore di lavoro responsabile del reato di omicidio colposo, con violazione delle norme antinfortunistiche previste dall'articolo 590 del Codice penale in quanto, secondo i giudici, la scala messa a disposizione del lavoratore non era idonea in quanto priva di piattaforma e di dispositivo guardacorpo e, al tempo stesso, era stata impartita una formazione inadeguata.

D.Lgs. n. 81/2008 art. 37

Addestramento

Tutto ciò premesso, la Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso del datore di lavoro infondato e, in parte, anche inammissibile con particolare riferimento non solo all'inidoneità della scala per compiere il lavoro in quota, ma anche allo scorretto posizionamento dell'attrezzatura di lavoro che rimanda sia all'omessa formazione sia al mancato addestramento sul corretto utilizzo di tale attrezzatura, secondo quanto prevedono dai già citati articoli 2 e 37 del Dlgs 81/2008.

Si deduce in termini chiari che non è sufficiente che il lavoratore abbia frequentato i corsi di formazione in materia di salute e di sicurezza sul lavoro. E' necessario che tale formazione sia poi integrata dall'addestramento specifico sull'utilizzo delle macchine, attrezzature, impianti. Tutto ciò, in questo caso, non è stato fatto.

D.Lgs. n. 81/2008 art. 37

Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

Comma abrogato e sostituito

Articolo 37 – Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

~~7. I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:~~

- ~~a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;~~
- ~~b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;~~
- ~~c) valutazione dei rischi;~~
- ~~d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.~~

D.Lgs. n. 81/2008 art. 37

Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

Articolo 37 – Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

7. Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro, secondo quanto previsto dall'Accordo di cui all'articolo 37, comma 2, secondo periodo.

D.Lgs. n. 81/2008 art. 37

Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

Articolo 37 – Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

7-ter. Per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute, con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

D.Lgs. n. 81/2008 art. 37

Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

Articolo 37 – Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

Sanzioni Penali

Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

- ***Art. 37, co. 1, 7, 7-ter, 9 e 10: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro [Art. 55, co. 5, lett. c)]***

D.Lgs. n. 81/2008 art. 37

Formazione in presenza e aggiornamento biennale della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro dei preposti

La legge di conversione 215/2021 del DL 146/2021 è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 20.12.2021, ed è entrata in vigore il giorno dopo. L'obbligo penalmente sanzionato con arresto o ammenda dell'aggiornamento biennale è stato introdotto nell'art. 37 del DLgs 81/2008 da tale legge.

La Costituzione vieta la retroattività della legge penale. Per effetto di tale divieto l'obbligo è dunque entrato in vigore il 21.12.2021 e non può avere effetto retroattivo. Fatto salvo il periodo transitorio che potrebbe essere previsto dal nuovo accordo Stato Regioni sulla formazione, entro giugno 2022.

Nel frattempo chi ha il quinquennio che scade entro il 21.12.2023 rispetta la scadenza già prevista.

Viceversa chi ha il quinquennio che scade oltre il 21.12.2023 dovrebbe comunque completare l'aggiornamento entro tale data.

D.Lgs. n. 81/2008 art. 37

Formazione in presenza e aggiornamento biennale della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro dei preposti

Chi vuole in ogni caso anticipare i tempi dell'aggiornamento può farlo e si pone così nell'ottica virtuosa del miglioramento continuo.

Per chi ha programmato la formazione FAD, e comunque prima della modifica, visto che il tutto entra a regime il 21.12.2023 e i vigenti accordi stato regioni non sono affatto stati abrogati, continuano ad essere perfettamente validi e obbligatori fino a che non verranno sostituiti, non mi pare ci siano controindicazioni a finire il ciclo formativo in corso con le modalità già decise.

Inoltre la formazione in videoconferenza sincrona registrata con telecamera accesa deve ritenersi tutti gli effetti formazione in presenza.

In tutti i casi un modulo formativo aggiuntivo di una o due ore, possibilmente in presenza, sui nuovi compiti del preposto è altamente consigliabile.

D.Lgs. n. 81/2008 art. 37

INL

CIRCOLARE N. 1/2022

Dott. Bruno Giordano

Direttore Nazionale

D.Lgs. n. 81/2008 art. 37
INL CIRCOLARE N. 1/2022

INL

CIRCOLARE N. 1/2022

Oggetto:

art. 37, D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.L. n. 146/2021

(conv. da L. n. 215/2021)

Obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro

D.Lgs. n. 81/2008 art. 37

INL CIRCOLARE N. 1/2022

L'art. 13 del D.L. n. 146/2021, come convertito dalla L. n. 215/2021, ha introdotto importanti modifiche all'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 che disciplina gli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Con la presente circolare si forniscono le prime indicazioni, condivise con l'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si è espresso con nota prot. n. 1410 del 16 febbraio 2022, con specifico riferimento alle novità che, in materia di formazione, interessano datori di lavoro, dirigenti e preposti.

Con successiva nota saranno fornite indicazioni in relazione alle ulteriori novità introdotte dal D.L. n. 146/2021 non affrontate in questa sede

D.Lgs. n. 81/2008 art. 37

INL CIRCOLARE N. 1/2022

Soggetti destinatari degli obblighi formativi: datore di lavoro

Una prima novità è contenuta nel nuovo comma 7 del citato art. 37, secondo il quale “il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2, secondo periodo”.

La disposizione individua anzitutto, quale nuovo soggetto destinatario degli obblighi formativi, il datore di lavoro il quale, unitamente ai dirigenti ed ai preposti, deve ricevere una “adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico” secondo quanto previsto da un accordo da adottarsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

D.Lgs. n. 81/2008 art. 37

INL CIRCOLARE N. 1/2022

Alla Conferenza è infatti demandato il compito di adottare, entro il 30 giugno 2022, “un accordo nel quale provvede all'accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:

- a) l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;**
- b) l'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa”.**

Per quanto concerne il datore di lavoro, l'accordo demandato alla Conferenza costituisce dunque elemento indispensabile per l'individuazione del nuovo obbligo a suo carico. Sarà infatti l'accordo a determinare non soltanto la durata e le modalità della formazione ma anche i contenuti minimi della stessa, pertanto la verifica circa il corretto adempimento degli obblighi di legge potrà correttamente effettuarsi solo una volta che sia stato adottato il predetto accordo

D.Lgs. n. 81/2008 art. 37

INL CIRCOLARE N. 1/2022

Dirigenti e preposti

Per quanto concerne l'individuazione degli obblighi formativi a carico dei dirigenti e dei preposti va anzitutto ricordato che la precedente formulazione del comma 7 dell'art. 37 già prevedeva obblighi formativi a loro carico, stabilendo che “i dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:

- a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;**
- b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;**
- c) valutazione dei rischi;**
- d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione”.**

In sostituzione di tale formulazione il legislatore oggi richiede, anche nei confronti dei dirigenti e dei preposti, una “un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2, secondo periodo”, rimettendone dunque la disciplina alla Conferenza.

D.Lgs. n. 81/2008 art. 37

INL CIRCOLARE N. 1/2022

Dirigenti e preposti

Inoltre, con specifico riferimento alla figura del preposto, il nuovo comma 7-ter stabilisce che “per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi”.

A fronte di tale nuovo quadro normativo occorre dunque formulare alcune osservazioni. La sostituzione del comma 7 dell'art. 37 che disciplinava gli obblighi formativi a carico di dirigenti e preposti con una formulazione che prevede una formazione “adeguata e specifica” secondo quanto previsto dall'accordo da adottarsi in Conferenza entro il 30 giugno 2022, non fa venire meno, nelle more della sua adozione, l'obbligo formativo a loro carico.

In assenza del nuovo accordo dirigenti e preposti dovranno pertanto essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221 del 21 dicembre 2011 adottato dalla Conferenza permanente ai sensi del primo periodo del comma 2 dell'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e che non è stato interessato dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 146/2021.

D.Lgs. n. 81/2008 art. 37

INL CIRCOLARE N. 1/2022

Dirigenti e preposti

Con specifico riferimento alla figura del preposto, tenuto conto di quanto già previsto dal comma 7-ter dell'art. 37 già citato, occorre inoltre specificare quanto segue.

I requisiti della adeguatezza e specificità della formazione del preposto, da garantire attraverso modalità interamente in presenza e periodicità almeno biennale, attengono evidentemente e complessivamente ai contenuti della formazione che sarà declinata entro il 30 giugno 2022 in sede di Conferenza, in quanto riferiti alla formazione di cui al nuovo comma 7 dell'art. 37 (e non più genericamente alla formazione dei lavoratori di cui al comma 2 dello stesso articolo) che a sua volta rinvia specificatamente al secondo periodo del comma 2 e cioè alle scelte che saranno effettuate in Conferenza.

Pertanto, anche tali requisiti andranno verificati in relazione alla nuova disciplina demandata alla Conferenza alla quale, così come del resto già avvenuto in occasione dell'accordo del 2011, occorrerà riferirsi in relazione alla introduzione di un periodo transitorio utile a conformarsi alle nuove regole (v. in particolare par. 10 dell'accordo n. 211 del 21 dicembre 2011 recante "Disposizioni transitorie")

D.Lgs. n. 81/2008 art. 37
INL CIRCOLARE N. 1/2022

Obblighi formativi e prescrizione

Come già chiarito, gli obblighi formativi in capo al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti saranno declinati dal nuovo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro il 30 giugno p.v.

Ne consegue che i nuovi obblighi in capo a tali soggetti, ivi comprese le modalità di adempimento richieste al preposto (formazione in presenza con cadenza almeno biennale), non potranno costituire elementi utili ai fini della adozione del provvedimento di prescrizione ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994

D.Lgs. n. 81/2008 art. 37

INL CIRCOLARE N. 1/2022

Obbligo di addestramento

Altra novità introdotta in sede di conversione del D.L. n. 146/2021 riguarda gli obblighi di addestramento.

Il comma 5 dell'art. 37 già prevedeva che l'addestramento deve avvenire “da persona esperta e sul luogo di lavoro”. Il legislatore, in tal caso, ha inteso specificare che “l'addestramento consiste nella prova pratica, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, nell'esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”.

D.Lgs. n. 81/2008 art. 37

INL CIRCOLARE N. 1/2022

Obbligo di addestramento

Trattasi dunque di contenuti obbligatori della attività di addestramento che trovano immediata applicazione, anche per quanto concerne il tracciamento degli addestramenti in un “apposito registro informatizzato” che riguarderà, evidentemente, le attività svolte successivamente all’entrata in vigore del provvedimento e cioè dal 21 dicembre 2021.

Ne consegue che la violazione degli obblighi di addestramento si realizza anche qualora venga accertata l’assenza della “prova pratica” e/o della “esercitazione applicata” richieste dalla nuova disciplina introdotta dal D.L. n. 146/2021. Non rileva ai fini sanzionatori invece il tracciamento dell’addestramento nel registro informatizzato, elemento comunque utile sotto il diverso profilo delle procedure accertative e rispetto al quale sarà possibile l’emanazione di una disposizione



Lavoratori

Soggetti sui quali il preposto esercita la vigilanza di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 81/2008.

Lavoratori: compiti e responsabilità

In tema di infortuni sul lavoro, “l'inosservanza delle norme di prevenzione da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti ha valore assorbente rispetto al comportamento dell'operaio, la cui condotta può assumere rilevanza ai fini penalistici solo dopo che da parte dei soggetti obbligati siano adempiute le prescrizioni di loro competenza”

[Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 3448 del 25/10/2007].

Lavoratori: compiti e responsabilità

La direttiva n. 391/89/CEE, che ha dato origine al D. Lgs. n. 626/1994 prima e al D.Lgs. n. 81/2008 poi (quale disposizioni legislative nazionali di recepimento) ritiene “indispensabile” che i lavoratori “siano in grado di contribuire, con una partecipazione equilibrata ..., all'adozione delle necessarie misure di sicurezza” (art. 11 paragrafo 1).

Le norme del “testo unico” sulla sicurezza D.Lgs. n. 81/2008 si applicano a tutti i lavoratori, anche autonomi e parasubordinati che, a prescindere dal tipo di contratto e dalla retribuzione, svolgono la propria prestazione all'interno dell'impresa.

Lavoratori: compiti e responsabilità

L'articolo 2 comma 1 lett. a) del decreto definisce in modo ampio il lavoratore come “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato:

il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549 e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e della protezione civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 e successive modificazioni e integrazioni”.

Lavoratori: compiti e responsabilità

*In termini di “gerarchia” nell’elencazione degli obblighi, rilievo prioritario assume ora la collaborazione prevenzionale obbligatoria di ogni lavoratore all’attuazione di tutte le misure di sicurezza, posto che i lavoratori devono **“contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”** (art. 20 c. 1 lett. a D.Lgs. n. 81/2008).*

Articolo 20 - Obblighi dei lavoratori

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

Articolo 20 - Obblighi dei lavoratori

2. I lavoratori devono in particolare:

- a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;**
- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;**
- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;**

Lavoratori: art. 20 D.Lgs. n. 81/2008 - compiti e responsabilità

- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;**
- e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;**
- f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;**

- g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;**
- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;**
- i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.**

Lavoratori: art. 20 D.Lgs. n. 81/2008 - sanzioni

Sanzioni Penali

Sanzioni per i lavoratori

- **Art. 20, c. 2, lett. b), c), d), e), f), g), h), i):** arresto fino a un mese o ammenda da 245,70 a 737,10 euro [art. 59, c. 1, lett. a)]

Sanzioni Amministrative

Sanzioni per i lavoratori

- **Art. 20 c. 3:** sanzione amministrativa pecuniaria da 61,42 a 368,56 euro [art. 59, c. 1, lett. b)]

Sanzioni per i lavoratori autonomi

Lavoratori: art. 20 D.Lgs. n. 81/2008 - compiti e responsabilità

“Le norme di sicurezza dettate a tutela dell'integrità fisica del lavoratore vanno attuate anche contro la volontà del lavoratore stesso, sicché risponde della loro violazione il datore di lavoro che non espliciti la sorveglianza necessaria alla rigorosa osservanza delle norme medesime” (Cassazione penale, sez. V, 10/10/1978, Perani e altro).

Ciò in base al “più generale dovere di diligenza che il prestatore di lavoro deve osservare nello svolgimento delle mansioni, adeguandosi alle disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai suoi collaboratori (art. 2104 c.c.)” (cfr. Dubini-Molfese, Salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, edizioni Simone 1998, pag. 179).

Lavoratori: art. 20 D.Lgs. n. 81/2008 – condotta anomala ed imprevedibile

La Cassazione ha stabilito più volte che *“perché l'imprenditore possa considerarsi esonerato da responsabilità per l'infortunio occorso all'operaio dipendente è necessario che questi agisca di propria iniziativa, senza necessità, all'insaputa del datore di lavoro, che l'attività compiuta sia del tutto estranea alle modalità di svolgimento dei compiti affidatigli”* (Cass. sez. IV, ud. 5.2.79 in causa Pirrotta), nel senso che *“solo quando la condotta del lavoratore sia del tutto anormale, esorbitante dal procedimento di lavoro cui egli è adatto , oppure si traduca nell'inosservanza da parte sua di precise disposizioni antinfortunistiche e di ordini esecutivi, è configurabile la colpa dell' infortunato nella produzione dell'evento, con esclusione in tutto o in parte della responsabilità degli imprenditori”* (Cass. Sez. VI, 1 marzo 1978, in causa Motti).

Lavoratori: art. 20 D.Lgs. n. 81/2008 - compiti e responsabilità

La legge (ora l'articolo 20 del D.Lgs. n. 81/2008) impone al lavoratore di **“usare con cura i ... mezzi di protezione ... forniti dal datore di lavoro”**, e di segnalare al datore di lavoro deficienze di dispositivi e di mezzi di sicurezza e protezione, ma tale obbligo ha significato solo in quanto si riferisca esclusivamente **“a situazioni di deficienza che si manifestino improvvisamente e, per tale motivo, non siano note al datore di lavoro”** [Cassazione penale, sez. IV, 20 maggio 1987, conforme: Cassazione penale, sez. IV, 11 ottobre 1984]: **“il lavoratore ha l’obbligo – il cui adempimento non esonera, comunque da eventuale responsabilità il datore di lavoro- di intervenire sulle carenze, in tema di sicurezza, che si manifestino improvvisamente durante il lavoro”** (Cass. pen. Sez. IV sent. 20145 18.3.2001).

Dunque la legge (ora l'art. 20 del D.Lgs. n. 81/2008), impone ai lavoratori non solo “l’obbligo di segnalare immediatamente le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza e di protezione, ma anche di adoperarsi direttamente, nell’ambito delle loro competenze e possibilità per eliminare o ridurre dette deficienze o pericoli” (Cass. Pen 10.6.1969).

Lavoratori: art. 20 D.Lgs. n. 81/2008 - compiti e responsabilità

La condotta del lavoratore realizzata in violazione delle disposizioni prevenzionistiche che lo riguardano ha particolare rilievo pertanto sotto un duplice profilo:

- 1) fonte possibile di responsabilità penale per l'infortunio occorso ad un altro lavoratore;
- 2) esonero della responsabilità del datore di lavoro nel caso che sia egli stesso l'infortunato.

In tal senso la Suprema Corte ha affermato che “... *in tema di evento colposo per infortunio sul lavoro, il giudice penale è tenuto a valutare sia la condotta del datore di lavoro, il quale deve attuare in modo efficiente tutte le*

*misure stabilite dalle apposite norme, sia quella del lavoratore, **che deve collaborare alla tutela della propria incolumità, evitando di esporsi senza necessità a situazioni di evidente pericolo, e mantenendo un atteggiamento prudente di fronte a impreviste evenienze** ...”*(Cass. pen.

Sez. IV, ud.30.1.1979 in causa Rettondini).

La responsabilità dei superiori del lavoratore viene meno quando siano allo stesso forniti strumenti idonei ed adeguati: *“non può ravvisarsi una colpa specifica a carico del legale rappresentante e del capo reparto della ditta, nel caso in cui siano messi a disposizione dell’operaio gli strumenti idonei ed adeguati per eseguire correttamente l’operazione, quando la stessa venga eseguita in modo improprio da quest’ultimo”* (Corte App. Milano – sez. II – 05.06.97 n. 2422 – Pres. Chiarolla – Est. Nunziata).

Lavoratori: art. 20 D.Lgs. n. 81/2008 - compiti e responsabilità

La professionalità del lavoratore e la chiara segnalazione del rischio possono scriminare la responsabilità dei superiori gerarchici: *“un operaio, in presenza di cartelli che indicavano le modalità per l’esecuzione delle operazioni in sicurezza, aveva subito lo schiacciamento del piede per la caduta di una pompa dallo stesso non correttamente imbracata (...). Il lavoratore “sapeva (o era tenuto a sapere in ragione della sua professione) che per evitare sinistri l’area entro la quale la macchina operava doveva essere delimitata e che nell’impossibilità di segnalare la mancanza di tale delimitazione al datore di lavoro o al suo preposto doveva astenersi dal lavoro per prevenire infortuni.”* (Cass. pen. Sez. III n. 5893 13.2.2001).

Lavoratori: art. 20 D.Lgs. n. 81/2008 - compiti e responsabilità

Il principio della sicurezza oggettiva

Il principio della sicurezza oggettiva si fonda sull'assunto per cui “la normativa antinfortunistica mira a salvaguardare l'incolumità del lavoratore non soltanto dai rischi derivanti da accidenti o fatalità ma anche da quelli che possono scaturire da sue stesse avventatezze, negligenze e disattenzioni, purché normalmente connesse all'attività lavorativa, cioè non abnormi e non esorbitanti dal procedimento di lavoro” [Cass. VI, sent. del 4.5.90 n. 6504, ove si precisa che “pertanto, al di fuori di quest'ultima ipotesi, in caso di infortunio sul lavoro originato dalla assenza o dalla inidoneità delle misure antinfortunistiche, nessuna efficienza causale, neppure concorrente, può essere attribuita ai comportamenti, sia pure disaccorti o maldestri, del lavoratore infortunato che abbiano dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondursi alla mancanza di quelle cautele che, se adottate sarebbero valse a neutralizzare anche il rischio di siffatti comportamenti”].

Lavoratori: art. 20 D.Lgs. n. 81/2008 - compiti e responsabilità

Dunque “le norme antinfortunistiche sono dettate al fine di ottenere la sicurezza delle condizioni di lavoro e di evitare gli incidenti ai lavoratori in ogni caso, e cioè quando essi stessi, per imprudenza, disattenzione, assuefazione al pericolo, possono provocare l’evento” [Cass. Pen. Sez. IV, 1988].

Un corollario del principio della sicurezza oggettiva è che “ le misure di sicurezza servono anche a salvaguardare i lavoratori distratti o poco attenti per familiarità con il pericolo o poco capaci o, comunque esposti per un fatto eccezionale ed imprevedibile ad un rischio inesistente nel tipo di attività cui sono destinati [...]. Anche una caduta eccezionale, un malore o simili non escludono il nesso causale tra la condotta antidoverosa del datore di lavoro, per mancata predisposizione di misure di prevenzione, e l’evento” [Cass. Pen. Sez. III, 1984].

Secondo la Cassazione, *il comportamento può essere definito anormale, “abnorme” nelle due ipotesi in cui*

[1] sia posto in essere dal lavoratore in maniera del tutto autonoma ed in un ambito estraneo alle mansioni affidategli

[2] o quando il comportamento rientri nelle mansioni del dipendente ma sia consistito in qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili imprudenti scelte del lavoratore nell’esecuzione della propria attività (Cass. 17 settembre 2004, n. 36804).

Il Preposto dopo La RIFORMA del Testo Unico di Salute e Sicurezza sul Lavoro

Grazie per l'attenzione

Avv. Rolando Dubini